

TI PIACCIO?

di FILIPPO CARLIN

*M'ama, non m'ama... m'ama,
non m'ama... m'ama, non m'ama...*

UNA DELLE QUESTIONI più dibattute all'interno del nostro Comitato di Redazione, ma anche nei frequenti confronti con l'Associazione e la Conferenza dei Presidenti riguarda l'*appeal* del nostro giornale: quanti colleghi lo leggono realmente e quanti, ahimè, lo lasciano impolverare nelle librerie o (peggiore delle ipotesi) lo cestinano a priori senza degnarlo di uno sguardo! È una domanda questa che, personalmente, mi faccio da tempo ed alla quale non so darvi risposta.

Gli apprezzamenti nei confronti de *Il Commercialista Veneto* sono tantissimi e arrivano nei più disparati modi ma... ci arrivano solo gli apprezzamenti!!! Mi spiego meglio.

L'ultimo numero del giornale è stato stampato in poco più di dodicimila copie:

se per assurdo domani mattina mi dovessero chiamare sul telefonino mille colleghi per dirmi che siamo più bravi del *Financial Times*, più belli de *Il Sole 24 Ore*, più competenti di *Eutekne*, dovrei esserne felicissimo o piuttosto pormi la domanda... e gli altri undicimila? Non è solamente la parte pessimistica del mio carattere ad emergere, ma è la domanda che chi dirige un giornale, ma anche l'Associazione e la Conferenza, deve farsi, per mille motivi, non trascurando quello economico che impatta sul bilancio dei singoli ordini e, alla fin fine, su ciascuno di noi. Per questo motivo, prossimamente vi arriverà tramite mail un breve e semplice questionario, da compilare *online*, non solo sul vostro gradimento verso il giornale ma chiedendovi anche qualche piccolo consiglio per il futuro della rivista. Tra le domande cui sarete chiamati a rispondere ce ne sono tre che vi voglio già anticipare.

Una riguarda il formato de *Il Commercialista Veneto*, decisamente poco "da rivista", e molto più da quotidiano; sicuramente può apparire inusuale come veste grafica per un "qualcosa" che esce ogni due mesi (anche con qualche ritardo ma stiamo lavorando per recuperare...), e, altrettanto sicuramente, le nostre dimensioni da tabloid sono tali da rendere difficile conservare il giornale in modo ordinato sulle scrivanie o trasportarlo nelle nostre borse da lavoro... Beh, Vi dico subito che al di là di tutte le osservazioni possibili, a me piace tantissimo, ne sono innamorato, e piace tantissimo ai colleghi del Comitato di direzione, agli ex redattori, agli ex direttori, a chi ha

collaborato e collabora con il giornale, perché è uno dei nostri segni distintivi, che ci fanno emergere dalla massa delle riviste tutte impaginate uguali. Ma ai nostri lettori piace? Sarete voi a dirlo...

Una seconda riflessione riguarda il nostro approccio al web. *Il Commercialista Veneto* ha un proprio sito, si trova in formato PDF, si può sfogliare, si può scaricare, si possono rivedere i vecchi numeri (più di cinquant'anni di storia della professione...) ma non si può fare, ad esempio, una ricerca per parola (e di approfondimenti, di utilità professionali e di informazioni

ve ne sono a iosa), se scrivete *voluntary disclosure* oppure *reverse charge* su Google non vi esce nulla di pubblicato sulla nostra rivista eppure vi è stato scritto tantissimo.

Cosa ne pensate dell'opportunità di creare un'*app*? Suvvia...tutti coloro che vogliono comunicare qualcosa, al giorno d'oggi, hanno una *app*!! A mio avviso sul punto siamo un po' indietro (so per certo che alcuni bollettini parrocchiali ce l'hanno) ma noi niente. Ma ci arriveremo!

Vi garantisco che ci stiamo impegnando moltissimo per non deludere le Vostre legittime aspettative e ci terremo molto ad essere giudicati sui risultati futuri. Intanto, con il questionario, vogliamo raccogliere le vostre impressioni, le vostre idee, le vostre perplessità, anche le vostre critiche.

Da ultimo, la carta. Ha ancora un senso il formato cartaceo?

Ha ancora un senso "spender soldi" per stampare tonnellate di pagine, per inviare tonnellate di impaginati negli uffici di tanti colleghi, nelle segreterie delle Commissioni Tributarie, nelle sedi

dell'Agenzia delle Entrate, nelle cancellerie dei Tribunali? È un costo, un costo rilevante, l'unico costo del giornale che, per il resto, si avvale dell'opera del "volontariato professionale e competente" di tantissimi colleghi e non solo. E questo mio editoriale nasce proprio da qui, da una mail inviata da Giuseppe, collega affezionato a *Il Commercialista Veneto*, per il quale ha scritto e scrive con competenza, intelligenza e, soprattutto, come dicevo poc'anzi, tanto affetto (se scrivo che è anche un ex redattore ed ex direttore capite subito chi è). Scrive Giuseppe a me e a Silvia "*Carissimi, vi allego un interessante articolo pubblicato ne l'Espresso: si ritorna sui giornali cartacei*". L'ho letto tutto d'un fiato.

Lo speciale si intitola "*Carta vince. L'avevano data per morta. Invece sta vivendo una rinascita*".

Perché nell'era del sovraccarico informativo la pagina stampata aiuta a darci chiarezza, a farci uscire dal caos e a comprendere più lucidamente la realtà". E nel suo articolo Marco Pacini annota che "*riviste emigrate online tornano in tipografia. Lo chiedono i lettori...*". E poi, ancora, Sabina Minardi trova per il suo articolo un titolo bellissimo "*Quel senso profondo nella cellulosa*".

Io credo per davvero che "il senso profondo" de *Il Commercialista Veneto* si trovi, nasca e si realizzi, nell'essere carta e dall'essere carta. È vero, la mattina mi sveglio, mi appoggio su due cuscini e, ancora a letto, leggo sul tablet *Il Sole* ed *Il Gazzettino*, guardo sul tablet le notizie locali de *La Voce*, sfoglio sul tablet, mentre aspetto il treno, la *Gazzetta* e *Tuttosport*, nei momenti liberi mi avvicino, sempre sull'ormai indispensabile tablet, ad un qualche settimanale o

mensile... ma non faccio lo stesso con *Il Commercialista Veneto*.

Sarà perché *Il Commercialista Veneto* non è solo un giornale, non vive dell'informazione, della notizia usa e getta, vecchia un secondo prima di averla letta...

Sarà perché *Il Commercialista Veneto* non è nemmeno una rivista che, pur informando, approfondisce l'attualità... Sarà perché *Il Commercialista Veneto* è un'altra cosa...

Ma siccome *Il Commercialista Veneto* siete Voi, *Il Commercialista Veneto* è vostro, dovrete essere proprio Voi a dirci che giornale, che rivista, che "cosa", volete. Aspettiamo le vostre risposte, sperando tanto che... *c'amiate!!!*



In questo numero

| | |
|--|----|
| M. Manganiello – Progetto Torviscosa / La tesi di Matteo | 2 |
| S. Decarli, Diego Uber – L'intervista / Giuseppe Baratella | 3 |
| G. Rebecca, G. Cavallari – I paradossi del fisco: un bene, due valori | 4 |
| A. Cancellari – Evoluzione della professione contabile | 5 |
| C. Peruffo – Start-up innovative: Legge di Bilancio 2017 | 7 |
| G. Rebecca – Come ti abbrevio il dottore | 8 |
| L. Valentini – Gli schemi di bilancio dopo il D. Lgs. 139/15 | 9 |
| A. Saccardo – Convenzioni edilizie: fallimento del concessionario | 13 |
| G. Tomasin – Novità in materia di Consigli di Disciplina | 14 |
| M. Orlandi – Il Rendiconto finanziario nel Bilancio d'Esercizio | 15 |
| L. Settanni – Ipoteca legale: inconsapevole rinuncia | 16 |
| A. Franch – Emirati Arabi Uniti, obiettivo Expo 20120 | 17 |
| G. Capuzzo – Giornate sulla Neve 2017 | 19 |
| C. Marchi – L'UGDCEC riparte con Trento | 19 |
| S. Danieli – Detassazione premi di risultato e welfare aziendale | 20 |
| LA BOCHA DE LEON | 23 |
| P. Lenarda – Solo duecentottanta preti | 24 |

PROGETTO TORVISCOSA

La tesi di Matteo

Continua, dopo la pubblicazione sul numero precedente de Il Commercialista Veneto, dell'articolo di Germano Rossi, la presentazione del Progetto Torviscosa che vede coinvolti oltre al giornale, l'Amministrazione comunale della cittadina friulana, la nostra Associazione e l'università Cà Foscari. Oggi vi vogliamo presentare il giovane laureando Matteo Manganiello che, assieme al prof. Giovanni Favero dell'Università Cà Foscari, sta partecipando a questo progetto e ne sono l'anima vitale ()*

MATTEO MANGANIELLO

Venezia

CHI VI SCRIVE queste poche righe è un momentaneo ospite sulla vostra Rivista, quindi mi preme iniziare con dei ringraziamenti dovuti. Innanzitutto al Dott. Filippo Carlin, direttore di questa pubblicazione, che insieme al Dott. Paolo Lenarda ha stimolato la nascita del "Progetto Torviscosa", di cui già avete letto su queste pagine. Proseguendo, non posso non rivolgere un grato pensiero al Dott. Mareno Settimio e al mio relatore, il Prof. Giovanni Favero, senza il quale questo progetto di tesi non avrebbe visto la luce. Avrete ormai intuito che il sottoscritto è uno dei due laureandi incaricati di portare a termine una ricerca su Torviscosa, con l'obiettivo di farne una tesi e in seconda battuta una pubblicazione più ampia da parte dell'Amministrazione locale. Quest'ultima ci ha calorosamente accolto, nella persona del Dott. Mareno Settimio in qualità di Assessore del Comune di Torviscosa, quando, in un recente e freddo sabato di febbraio io, il Professor Favero e i Dottori Carlin e Lenarda, partendo da Mestre ci siamo diretti verso il Friuli, alla scoperta di quella che una volta era Tor di Zuino. Partendo sapevamo di andare in una "città di fondazione", fortemente legata, nelle forme architettoniche e negli spazi urbani, al regime fascista che ne ha voluto la nascita per favorire lo sviluppo economico dell'azienda fondata nel 1917 a Torino, nota come Società Navigazione Industriale Applicazione Viscosa, o più brevemente SNIA Viscosa. Quello che non ci aspettavamo era la forte contrapposizione tra il paesaggio bucolico, per nostra sfortuna avvolto in una nebbia che contribuiva ad incupire l'atmosfera cittadina, e le imponenti strutture che disegnano il quadro urbano della città, rendendola quasi "fuori scala" se consideriamo l'esiguo numero di abitanti. Oggi infatti il Comune di Torviscosa conta circa 2800 persone, ma al tempo della costruzione del centro abitato in seguito alla bonifica delle paludi da parte del regime, il numero di abitanti, in maggioranza alla dipendenza della SNIA, superava le 4500 unità. Ecco quindi che abbiamo potuto osservare nel più completo silenzio del centro città, strutture monumentali e autoritarie come la Scuola Elementare, di colore rosso, la cui scritta in caratteri classici dedicata a Resi Marinotti ne domina la facciata. E' un edificio enorme se messo in proporzione con le reali necessità del centro urbano, che se non fosse per la vistosa scritta che ne attribuisce il nome alla terzogenita di Franco Marinotti potremmo tranquillamente scambiare per una facoltà universitaria, la sede di una banca o di un museo. Di questa breve descrizione della Scuola Elementare, che ho preso come esempio (ma avrei potuto parlarvi del Teatro ancora in perfette condizioni i cui volumi ricordano quelli di un moderno cinema multisala, o del Comune, o del complesso aziendale), vorrei che la vostra attenzione fosse catturata in particolar modo da due fattori: le dimensioni di un edificio così importante e la scelta della persona a cui intitolare tale edificio. Il primo elemento ci racconta del valore che veniva attribuito alla scuola e dell'attenzione, tipica dei regimi, all'apparire presenti nella vita quotidiana delle persone. Inoltre ci fornisce una conferma sulle origini della città, fortemente voluta dal partito poichè rappresentava una svolta nella corsa alle materie prime, di cui parleremo dopo. Il secondo elemento invece ci propone il tema della figura centrale di Torviscosa: Franco Marinotti. Egli diventò Presidente della SNIA nel 193 e quasi immediatamente, grazie alla vicinanza al Duce, si

procedette con l'inizio dei lavori in quella che era Torre di Zuino, tant'è che il 21 settembre 1938 il Duce stesso si recò in città, di cui il podestà era lo stesso imprenditore Marinotti, per la sua inaugurazione. Non solo a capo dell'azienda quindi, ma anche a capo della città, ecco spiegato il grande legame che si instaurò tra Torviscosa e Franco Marinotti. Ne consegue che sia quasi logico che la Scuola Elementare sia dedicata alla sua terzogenita, scomparsa nel 1934 dopo solo un anno dalla nascita. Un altro indizio della particolare valenza della SNIA per il regime è l'assenza della casa del Fascio, elemento tipico per l'epoca, ma che trova nella sua mancanza la vera ratio di questa "città di fondazione". Disegnata nella sua quasi totalità dall'architetto Giuseppe De Min infatti, Torviscosa è totalmente incentrata sulla relazione fabbrica-città e le direttive del partito erano garantite dalla presenza di Marinotti stesso, lasciando gli elementi politici al di fuori del centro urbano. De Min nel concepire il quadro cittadino di Torviscosa fuse stili settecenteschi con modelli funzionali, riprendendo anche i concetti industriali: ciò produsse una sorta di città giardino dove sorgevano le residenze degli operai, la cui casa veniva loro affidata dopo un periodo di provata fedeltà al lavoro, eliminando così in toto i conflitti sociali.

Nel presentarvi Torviscosa ancora vi devo una spiegazione sul perchè il regime ne abbia voluto la fondazione, e per farlo è importante comprendere il quadro generale dell'economia italiana del periodo. Dopo il 1929 vi fu la necessità di garantire il costante approvvigionamento di legname, molto richiesto per ragioni belliche quanto per il riscaldamento e per la produzione di cellulosa. In un regime autarchico era di fondamentale importanza razionalizzare le risorse ed è in questo clima che la SNIA Viscosa trovò un procedimento chimico che permise di ottenere della fibra di cellulosa artificiale partendo non dal legname, che non abbondava, ma dalla canna geniale, che invece era più facilmente reperibile. E' presto chiara quindi la ragione che spinse alle bonifiche del regime e alla creazione della città, diventando così autonomi nel soddisfare il fabbisogno di cellulosa (Torviscosa è nota non a caso come "la città dell'autarchia e della cellulosa").

Il progetto di tesi avrà quindi il proposito di studiare il decorso della SNIA Viscosa dalla fondazione del centro urbano al suo fallimento. Si procederà con la medesima logica che vi ho illustrato in queste colonne, partendo dal contesto, economico e sociale, in cui il regime opera la scelta di fondare una città, con particolare attenzione al mercato italiano delle fibre tessili: il rayon infatti, questo il nome della fibra artificiale prodotta dalla SNIA, sarà la principale fibra commercializzata in Italia fino al 1940 e a Torviscosa si arriverà a produrne fino a 9 milioni di kg. Spostandosi da un punto di osservazione esterno ad uno interno, si analizzeranno le gestioni aziendali che si sono susseguite e la contabilità interna dell'azienda, in particolare si cercherà di far luce sulle acquisizioni e su come la produzione abbia raggiunto livelli così alti. Essendo poi così strettamente vincolate l'una all'altra, la città e la SNIA, si studieranno i mutamenti intercorsi in città, focalizzandosi sulle scelte architettoniche che ne fanno un caso unico in Italia, poichè insieme alle altre città di fondazione nate col regime, è testimone di idee urbanistiche tipiche del periodo totalitario. Da un punto di vista accademico, la conclusione non potrà che essere dedicata all'analisi della posizione della SNIA nel panorama europeo e di come il mercato italiano sia stato modificato dalla sua presenza prima e come poi abbia risposto alla sua assenza.

In particolare, verrà dato risalto alle iniziative culturali che l'Amministrazione locale intende portare avanti per valorizzare il patrimonio culturale di Torviscosa, intesa come città e come azienda. Questa nostra stessa visita, ospiti del Dott. Mareno Settimio, rappresenta la volontà e la ricchezza intellettuale di questo Comune, che intende far rivivere la città attraverso il turismo. Concludendo, non posso non invitarvi a recarvi in questa cittadina, le cui peculiarità sapranno nutrire la mente, con la sua storia e le sue vicende, e il corpo, con la sua cucina tipica e la bontà d'animo della gente del posto.

(*) **Prof. Giovanni Favero**, docente di Storia Economica presso l'università Ca Foscari di Venezia.

Matteo Manganiello, laureando in *International Management* presso l'università Ca' Foscari di Venezia

L'INTERVISTA / Giuseppe Baratella

Un dottore commercialista alla "corte" dell'Amministrazione Finanziaria in difesa del contribuente

SILVIA DECARLI
DIEGO UBER

Ordine di Trento e Rovereto

GIUSEPPE BARATELLA, dottore commercialista e Garante del Contribuente presso la Direzione provinciale di Trento; primo (e per ora unico) dottore commercialista in Italia a ricoprire tale ruolo. Un grande onore per l'intera categoria, ma anche un grande onere.

- Per quale motivo a Trento hanno scelto un dottore commercialista – unico caso in Italia, a quanto ci consta - per ricoprire il ruolo di Garante del Contribuente?

La scelta avviene attraverso tre terna: una di dottori commercialisti, una di avvocati, una composta da un mix di funzionari della Stato, Presidenti di Commissione Tributaria, Presidenti di Tribunale, docenti universitari, ecc. Requisito fondamentale per tutti è essere in pensione e non esercitare la professione in ambito di contenzioso tributario. Chi sceglie il nominativo è poi il Presidente delle Commissioni Tributarie (Commissione di II grado per Trento). Alla morte dell'avv. Di Francia che mi ha preceduto nella funzione, ho dato la mia disponibilità all'allora Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Maurizio Postal, per comporre la terna della categoria; e il Presidente della Commissione Tributaria di II grado, dott. Corrado Pascucci, ha poi scelto il sottoscritto.

C'è comunque da dire che per le province di Trento e Bolzano, così come per la Valle d'Aosta, è più semplice che una simile scelta avvenga, perché non è una questione regionale (come in Veneto, ad esempio, dove sono presenti molti Ordini, uno per ogni provincia), ma provinciale. Quindi, la scelta di un dottore commercialista può accadere. E ciò, nonostante il dottore commercialista sia notoriamente considerato dalla parte del cliente. Qui si è capito invece che il dottore commercialista può svolgere la funzione di "cuscinetto" tra contribuente e Amministrazione, ponendosi – in un certo qual modo – tra incudine e martello. Nella maggior parte degli altri casi (i Garanti del Contribuente sono circa una ventina in Italia, uno per ogni regione e provincia autonoma) la scelta ricade invece su un nominativo della terza terna (funzionari pubblici). A quanto ne so, infatti, non ci sono altri dottori commercialisti nella funzione di Garante del Contribuente.

- In questo ruolo, cosa credi abbia in più un dottore commercialista rispetto ad un avvocato o un funzionario?

L'esperienza sul campo nella consulenza al contribuente e, tenute le dovute eque distanze tra le parti, nell'assistenza e nella gestione dei rapporti tra contribuente e Amministrazione. Perché poi, alla fine, non si sa mica chi tra i due sia il più "birichino".

- I contribuenti che si rivolgono al Garante hanno effettivamente subito dei comportamenti non corretti da parte dell'Amministrazione o hanno richieste pretestuose?

La figura del Garante del Contribuente non è esattamente conosciuta. Il Garante è una "cartilagine", che ha una resistenza, ma non è così dura come le due parti contendenti.

Il Garante deve entrare nel merito delle questioni poste alla sua attenzione solamente nel momento in cui si rende conto che l'Amministrazione, qualsiasi essa sia, abbia prevaricato e/o si sia imposta sul contribuente abusando o oltrepassando il proprio ruolo.

Il Garante si confronta, infatti, non solo con l'Agenzia delle Entrate, ma anche con altre Amministrazioni, ad esempio quella provinciale in materia di ticket sanitari, i Comuni per i tributi locali. In sintesi, qualsiasi amministrazione che impone e riscuote tributi.

Il Garante, al contrario, deve rigettare tutte quelle istanze (e sono molte) in cui il contribuente lamenta una situazione di difficoltà a pagare le imposte. Tuttavia, non sempre il contribuente "te la racconta giusta"...

- Nella Tua esperienza, il Garante riesce ad ottenere quanto richiede?

La mia esperienza dice che circa 1/3 delle istanze ricevute non sono procedibili dal Garante del Contribuente. Sui restanti 2/3 delle istanze si interviene, ma i risultati finali non sono brillanti, perché - almeno qui a Trento - sono molto puntigliosi.

L'Agenzia delle Entrate, per esempio, ha l'abitudine di arrivare fino al dinie-

SEGUE A PAGINA 4

CHI È Giuseppe Baratella



Giuseppe Baratella, classe 1940. Originario di Chioggia (VE), si è trasferito a Trento inizialmente nel 1960, poi definitivamente nel 1965.

Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Trento e Rovereto dal 31 gennaio 1967 al n. 11. Una carriera professionale lunga 50 anni; ma anche un'esperienza istituzionale di prim'ordine: tre volte Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto, delegato Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, Presidente del Triveneto (con Dino Sesani, Aldo Seno e un giovanissimo Claudio Siciliotti segretario), redattore de "Il Commercialista Veneto", Presidente del Consiglio di Disciplina.

Nel 2016 è stato nominato Garante del Contribuente presso la Direzione provinciale di Trento; primo (e per ora unico) dottore commercialista in Italia a ricoprire tale ruolo.

I PARADOSSI DEL FISCO: QUANDO LO STESSO BENE HA DUE VALORI

Le incongruenze dei moltiplicatori catastali

GIUSEPPE REBECCA
GIORGIA CAVALLARI

Ordine di Vicenza

LO STESSO BENE può avere fiscalmente più di un valore? La logica ci porterebbe a dire di no, ma invece dal punto di vista fiscale un immobile può avere più valori, a seconda dell'imposta da versare.

E bene anzitutto ricordare che in ambito di tassazione immobiliare trovano applicazione i moltiplicatori catastali, come disciplinati dall'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro. Questi, applicati alla rendita catastale rivalutata, consentono di ottenere la base imponibile sulla quale poi poter calcolare le varie imposte indirette, quali le comunali IMU e TASI, le imposte

sulle successioni e sulle donazioni, le ipocatastali, ovvero l'imposta di registro.

Tali moltiplicatori sono differenti non solo a seconda della tipologia di immobile (sia quindi esso un terreno ovvero un fabbricato), ma anche in ragione della categoria catastale di appartenenza.

Il legislatore ha approntato varie modifiche ai suddetti moltiplicatori nel corso degli anni, lasciando però, di volta in volta, l'incongruenza

di fondo che prevede, sostanzialmente, l'attribuzione di diversi valori al medesimo bene, in funzione della tipologia di imposta da versare. Conseguenza di quanto detto sino ad ora è, ad esempio, che per un immobile appartenente al gruppo A (ad esclusione della categoria catastale A/10, ossia gli uffici e gli studi privati) dovrà essere applicato il moltiplicatore 120 (110 nel caso si tratti di prima casa), per quanto riguarda il calcolo dell'imposta di registro, di quella sulle successioni e donazioni nonché delle imposte ipocatastali. Diverso è il caso in cui si vogliono calcolare l'IMU e/o la TASI, in quanto sullo stesso immobile il moltiplicatore da utilizzare sarà pari a 160.

Risulta di non facile comprensione le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere tale doppio binario, generante le disparità sopra mostrate. Sostenere che lo stesso bene abbia valori differenti in funzione dell'imposta da pagare è sicuramente uno dei paradossi fiscali italiani. Invece di stabilire aliquote di imposte diverse, si è preferito intervenire sul valore creando così risultati del tutto irrazionali.

Il previsto e alla fine abbandonato riordino del Catasto non potrebbe portare benefici, sul punto, se non magari lo stimolo per una revisione, in generale.



| MULTIPLICATORI CATASTALI | | |
|--------------------------|------------|---|
| Categoria catastale | IMU e TASI | Imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni |
| Gruppo A (escluso A/10) | 160 | 120 oppure 110 se prima casa |
| Categoria A/10 | 80 | 60 |
| Gruppo B | 140 | 140 |
| Categoria C/1 | 55 | 40,8 |
| Categorie C/2, C/6 e C/7 | 160 | 120 oppure 110 se pertinenza prima casa |
| Categoria C/3, C/4 e C/5 | 140 | 120 |
| Gruppo D (escluso D/5) | 65 | 60 |
| Categoria D/5 | 80 | 60 |
| Gruppo E | Esenzione | 40,8 |
| Terreni non edificabili | 135 | 90 |

L'INTERVISTA

Un dottore commercialista alla "corte" dell'Amministrazione Finanziaria

SEGUE DA PAGINA 3

go, ma senza spiegare al contribuente come rimediare all'errore. Il contribuente è quindi costretto a procedere con il contenzioso tributario per veder riconosciute le proprie ragioni e farsi dire dalla Commissione che si tratta – magari – di un mero errore formale, che avrebbe potuto essere tranquillamente sanato in fase precontenziosa se solo l'Amministrazione fosse andata incontro – collaborativamente – al contribuente, spiegando l'errore e come correggerlo. Anche di fronte all'errore evidente e risolvibile, l'Amministrazione non collabora per la risoluzione bonaria del problema. Solo se il contribuente si attiva già prima, in fase pre-accertamento, si riesce a risolvere questi meri errori formali, senza necessità di proseguire l'iter contenzioso per arrivare alla soluzione. In fase di controllo, ci sono dei margini per il ragionamento, di intervento (anche se molto dipende anche dal funzionario che hai davanti); se si passa alla fase di accertamento, non c'è più spazio. Per questo motivo, del 60% di istanze procedibili, solo il 20% viene risolto positivamente.

- L'Agenzia si dimostra collaborativa per la risoluzione dei problemi?

Da parte dell'Agenzia delle Entrate ho la massima collaborazione.

Da parte dei Comuni, invece, devo constatare che non è sempre facile e rapido interagire.

Il vero problema che si riscontra in Trentino è però un altro: la "provincializzazione" dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, è in atto un progressivo tentativo di attribuire all'ente locale anche la competenza in materia di amministrazione finanziaria. Questo influenza la capacità dell'ente locale di non essere influenzato. Un problema già presente in altri settori, ad esempio nei tributi locali, che può sfociare in casi di vero e proprio "clientelismo".

I tempi di risposta sono ragionevoli e congrui?

I tempi di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate sono abbastanza celeri, in media circa 30 giorni dalla richiesta. Questi sono dovuti essenzialmente ai tempi tecnici e alle procedure di trasmissione interna delle richieste.

Il Tuo ruolo di Garante quale similitudine ha con la professione del dottore commercialista?

Non vi è poi una differenza così grande. L'aspetto più significativo è che, mentre nell'esercizio della professione mi occupavo di questioni di una certa consistenza, il Garante del Contribuente procede su questioni anche di minima entità. Per il resto, la nostra esperienza nell'esercizio della professione ci permette di individuare immediatamente il nocciolo della questione e gestirlo impiegando la metà del tempo rispetto agli altri. Siamo in "presa diretta".

In cosa ti attendi di poter dare un contributo significativo?

Alcuni casi, benché di rilevanza economica modesta, hanno un'importanza sociale ampia, diffusa, e la loro soluzione può avere un effetto generativo. L'intervento del Garante del Contribuente serve nell'immediato a un solo contribuente, ma poi può essere applicato a molti casi, e quindi beneficiare molti.

Quali sono le migliori soddisfazioni del Tuo operato?

Per ricoprire questo ruolo bisogna senz'altro avere una propensione a "dare", caratteristica che ho maturato e sviluppato attraverso l'esperienza istituzionale.

Le soddisfazioni non sono certamente materiali, ma piuttosto intrinseche. La soddisfazione più grande è senz'altro riuscire ad aiutare qualcuno (anche se, purtroppo, molto spesso senza alcun ringraziamento!).

Quali aspettative hai per il futuro?

Difficile potersi porre delle aspettative. Ci si scontra quotidianamente con la costante ed assillante necessità di cassa dell'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione centrale ha bisogno di flussi di denaro in entrata, anche per far fronte alle esigenze urgenti e contingenti (terremoti, immigrazione) che si presentano, sommandosi alle necessità quotidiane. E con queste necessità – comunque – anche il Garante deve fare i conti.

Grazie, e buon lavoro!

Evoluzione della professione contabile: passato, presente, futuro

ADRIANO CANCELLARI

Ordine di Vicenza

QUANDO MI COMUNICARONO che sarei stato relatore ad un seminario a Lima, al quale avrebbero partecipato *contadores publicos* di vari Paesi dell'America Latina, mi sentii molto orgoglioso e lusingato nel poter vivere una simile esperienza nella terra degli Inca. Quando però ho letto il tema assegnatomi, l'entusiasmo iniziale è di colpo

calato: "*Cambios en la profesion contable*"... Non era un argomento tipicamente tecnico, come quelli da me fino a quel momento affrontati con platee latino-americane, ma non mi sono fatto prendere dallo sconforto ed ho iniziato le mie ricerche. Naturalmente, dovendo parlare per una ora e mezza, avrei dovuto partire dagli albori della contabilità per arrivare al presente e poi, cosa ancora più ardua, azzardare delle previsioni per il futuro (per quanto riguarda questo ultimo aspetto, mi è stato di enorme aiuto il libro di Filippo Pistono "*I robot ci ruberanno il lavoro, ma va bene così*"). Devo ammettere che durante la mia ricerca ho scoperto un bel po' di cose che non sapevo (o che forse avevo studiato all'Università, ma bellamente dimenticate...) e vorrei dividerle con coloro che avranno la voglia e la pazienza di leggere queste righe.

Durante il seminario, forte della mia fresca preparazione, ho esordito chiedendo alla platea chi sapesse a quando risalgono le prime prove, seppur elementari, di contabilità. Qualcuno ha risposto "ai tempi di Luca Pacioli" (è già molto che lo conoscano anche in America Latina), chi "ai tempi degli antichi romani", chi, un po' più preparato, "ai tempi dei babilonesi"...

In realtà, le prime tracce di una primitiva forma contabile risalgono al 8.000 avanti Cristo (in altre parole, 10.000 anni fa). I disegni preistorici che furono scoperti in alcune grotte con raffigurazioni di animali non rappresentavano epiche avventure di caccia da tramandare artisticamente ai posteri, bensì prime forme rudimentali di inventario dove l'uomo delle caverne riportava graficamente gli animali di sua proprietà oppure elencava, quale elemento di coraggio, tutte le fiere cacciate (a quanto pare, la memoria è sempre stata un problema per l'uomo fin dagli albori, visto che già in tale epoca egli doveva ricorrere ad un inventario).

Quindi è stato provato che la contabilità, seppur rudimentale, è nata ben prima della scrittura, essendo questa ultima risalente al 3.500 avanti Cristo circa. Alcuni studiosi sono riusciti persino ad affermare che la scrittura sia nata proprio per rendere la contabilità primitiva più comprensibile ai terzi. Tutti sanno che i Sumeri prima ed i Babilonesi poi hanno utilizzato le famose tavolette d'argilla per tenere un inventario permanente dei loro beni. Solita-

mente avevano vari tipi di tavolette, a seconda del bene o dell'animale che rappresentavano, che conservavano in appositi contenitori. Ad esempio, se un pastore aveva venti pecore, inseriva nel cesto venti tavolette raffiguranti una pecora: se nasceva un agnello, aggiungeva una nuova tavoletta, se ne veniva offerta una in sacrificio, toglieva una tavoletta (tipico esempio di inventario permanente).

Forse non tutti sanno che il famoso Codice di Hammurabi (1700 avanti Cristo), che conteneva leggi civili e penali e che contemplava vari tipi di contratti commerciali, regolava anche il modo per tenere i "registri contabili" dell'epoca. Il primo momento in cui apparve (anche se non per molto) la figura professionale del contabile fu nell'epoca egizia, dove agli "scriba", che tenevano le registrazioni delle offerte e dei tributi in registri fatti in papiro, venne riconosciuto uno status sociale.

All'epoca dei greci gli adempimenti contabili spettavano ai sacerdoti che dovevano gestire, oltre alle offerte ed ai tributi, anche i prestiti che elargivano a chi ne aveva titolo. Da qui la creazione di un primo sistema di entrate - uscite. Questa impostazione proto-bancharia è tuttora verificabile esaminando le incisioni sulle lastre di marmo rinvenute nel Tempio di Delfi.


Nell'epoca romana si perfezionò il sistema contabile con l'introduzione di registri giornalieri e periodici. La peculiarità dell'epoca consisteva nel fatto che non esisteva il contabile di professione. E questo per il

semplice fatto che tutti i patrizi o possidenti non solo dovevano avere una cognizione contabile, ma dovevano anche essere i tenutari della propria contabilità e dei propri registri. Non essere capace di gestire i propri conti, durante l'Impero Romano, era sinonimo di pochezza ed ignoranza.

Crollato l'Impero, nel periodo romanico, nonostante le invasioni barbare, islamiche e normanne, grazie ai monasteri, si mantennero le regole contabili dell'epoca romana.

Le predette invasioni (specialmente quelle islamiche) paralizzarono il commercio in Europa e di conseguenza si ridusse la necessità di utilizzare figure "professionali" contabili. Questi ruoli vennero assunti da commercianti nomadi, oppure da soggetti alle dipendenze del feudatario. Nel primo Medio Evo la professione venne decisamente svalutata e persino da molti considerata "poco virile..."

In questa epoca di invasioni, come ricordato prima, non ci furono grandi scambi commerciali, ma il signorotto feudale riusciva ad adattarsi alla situa-



LA RUBRICA DI "BANQUO"

La regola della buona amministrazione

ALCUNI AMICI, FORSE TURBATI dalle continue notizie di corruzione e malversazione, mi hanno chiesto se, nel mio vagare per i vari secoli e per i vari paesi, ho visto esempi di buona amministrazione, o – se preferite – di buon governo.

Confesso che la perfezione non è di questo mondo, ma per lo meno mi sento di indicare i principi di una buona amministrazione, sia pubblica che privata.

Penso che la migliore indicazione ci provenga dalla Serenissima che, in riferimento alle persone alle quali erano affidati incarichi pubblici (ma non solo) aveva coniato il motto "pesei, paghei, pichei".

La traduzione letterale è "pesateli, pagateli, impiccateli", ma evidentemente è necessario un chiarimento.

I veneziani dell'epoca intendevano dire che, prima di affidare un incarico ad una persona bisogna accertare se ha la preparazione e

le capacità necessarie.

I funzionari vanno poi remunerati adeguatamente.

È illusorio pensare che la gente lavori, soprattutto lavori bene, gratis et amore Dei. Ma poi, alla fine del suo mandato (che deve essere sempre temporaneo!) il personaggio va giudicato per il suo operato e – se si è comportato male e soprattutto, se si è fatto corrompere - deve essere punito assai severamente.

Mi dicono che, invece, in Italia le nomine vengono fatte sulla base dell'appartenenza a partiti, correnti, cosche e conventicole varie, anziché in base alla competenza ed al merito, i compensi non sono adeguati al lavoro ed ai risultati conseguiti e le sanzioni sarebbero nominalmente ragionevoli, ma vengono banalizzate dal patteggiamento e dalla prescrizione.

Penso che se anche voi italiani applicaste oggi quelle 3 P della Serenissima le cose andrebbero molto meglio!

Evoluzione della professione contabile

SEGUE DA PAGINA 5

zione. In fin dei conti, aveva già quasi tutto quello che gli serviva: carne dai suoi allevamenti, vino dai suoi vigneti, frutta e verdura dai suoi campi, legna dai suoi boschi, pietre da costruzione dal suo terreno... Se proprio aveva bisogno di qualcosa d'altro, utilizzava la forma del baratto.

Le Crociate, invece, stravolsero questo sistema. Il cavaliere feudale che doveva andare a combattere in Terra Santa non poteva portare con sé vivande per tutta la durata del viaggio, tantomeno poteva barattare il costo del viaggio in nave o dell'alloggio con beni in natura: doveva avere monete d'oro per pagare tali servizi. Il cavaliere allora si vedeva costretto a chiedere in prestito una certa quantità di monete d'oro a dei soggetti specializzati in finanziamenti (solitamente li si trovava seduti su piccoli tavoli – i banchi), ed offriva in garanzia le proprie tenute. Nacquero così le prime banche che, gestendo enormi quantità di danaro, perfezionarono la tenuta dei registri contabili: ad esempio, aggiunsero al Libro Giornale cronologico le scritture ausiliarie, tra cui i partitari intestati ai singoli debitori.

Con la riapertura dei commerci con il medio e l'estremo oriente riprese anche l'uso diffuso della contabilità. Nel Pre-Rinascimento Venezia e Firenze intensificarono i rapporti con i commercianti medio-orientali perfezionando di pari passo le scritture contabili ed introducendo la partita doppia. La maggior parte di noi ha sempre pensato che il creatore della partita doppia fosse Luca Pacioli: totalmente sbagliato. Lui stesso, che era un matematico e non un contabile, nella sua opera affermò che stava utilizzando i principi contabili già in uso a Venezia alla fine del millequattrocento. Pacioli solamente riuscì a raccogliere, perfezionare e razionalizzare tali principi che tuttora osserviamo. La sua notorietà è dovuta principalmente al fatto che il Gutenberg aveva appena inventato la stampa e quindi l'opera del Pacioli ha potuto essere diffusa su vasta scala.

Lungi da me l'idea di screditare l'opera del Pacioli. Ma perché mi sento in obbligo di ridimensionarlo? Perché nel 1458, quindi quasi cinquant'anni prima, a Firenze Benedetto Cotrugli pubblicò una opera sulla contabilità, sulla partita doppia, sui registri contabili e sul bilancio di pari valore di quella del Pacioli (ricordo ancora che il Pacioli scrisse che stava utilizzando i principi contabili in uso tra i commercianti a Venezia e quindi quasi sicuramente questi ultimi avevano appreso le nuove regole contabili dai commercianti di Firenze...). Sfortuna volle che nell'anno di uscita del libro emanuense di Cotrugli il Gutenberg stava ancora sperimentando la sua prima macchina stampante. La sua opera, "Della Mercatura e del Mercante perfetto", verrà stampato quasi centoventi anni dopo, nel 1573, quando la pubblicazione del Pacioli aveva già avuto una risonanza mondiale (lo posso affermare senza tema di smentita perché gli spagnoli in tale epoca utilizzavano già la partita doppia nelle loro colonie in America).

Per quanto riguarda la figura del professionista contabile, questi cominciava ad acquisire finalmente uno status sociale. La contabilità nelle imprese del Medio Evo era diffusa, ma non pubblica, né tantomeno disponibile ai terzi: tutti i dati contabili erano altamente riservati.

Con la crescita del commercio aumentarono però anche i litigi tra gli operatori del settore: purtroppo, i tribunali dell'epoca non erano all'altezza di dirimere tali controversie, vuoi per mancanza di volontà, vuoi per carenza di leggi specifiche in materia. Nacquero così le corporazioni dei commercianti e degli artigiani che crearono tribunali ad hoc e fissarono norme e regole sulla base degli usi e costumi correnti in essere. Per raccogliere prove ed ottenere chiarimenti sui fatti, tali tribunali spesso chiamavano i contabili (antesignani dei CTU) come esperti. Dal ruolo marginale e ritenuto

to scarsamente virile dell'epoca romanica finalmente il contabile venne riconosciuto come una vera figura professionale.

Da tale momento in poi sono poche le cose da aggiungere oltre a quelle che già tutti sapete: con l'età moderna si evolve il commercio, sempre più internazionale e globalizzato, si sviluppa l'industria, si costituiscono le multinazionali, nasce la speculazione. In tale ambiente in costante evoluzione la contabilità, di pari passo, cresce e si adatta.

Nascono quindi nuovi concetti, quali l'ammortamento, gli accantonamenti, le riserve, si perfeziona l'analisi dei costi, si creano scuole ed università che insegnano la contabilità, nascono le prime associazioni di professionisti contabili, le banche, le società quotate e le società pubbliche esigono che i loro bilanci siano controllati da professionisti contabili, nascono le macchine che facilitano la tenuta della contabilità.

Se volgiamo uno sguardo indietro, vediamo che dai primi rudimenti contabili di 10.000 anni fa alla partita doppia l'uomo impiega circa 9.500 anni (Cotrugli 1458), mentre in questi ultimi 500 anni la contabilità ha fatto passi da gigante. È il tipico caso di progressione esponenziale.

Ma se abbiamo accertato che l'andamento della contabilità (o meglio, delle applicazioni contabili) è raffigurato da una funzione esponenziale, dove arriveremo? Anche il progresso tecnologico avanza seguendo un andamento esponenziale, per cui che fine farà la nostra professione? Saremo soppiantati, come dice simpaticamente il libro di Federico Pistono, dai robot?

Una ricerca della Università di Oxford è arrivata alla conclusione che circa settecento tra professioni e lavori saranno rimpiazzati dai robot (o computer, è lo stesso) causando una potenziale perdita di circa un miliardo e seicento milioni di posti di lavoro: ci siamo anche noi? Sì e no...

Perché dovrebbe scomparire la professione contabile? Per due ordini di motivi:

- La elevata tecnologia dei sistemi informatici: abbiamo sempre meno bisogno di persone che inseriscano i dati, mentre i computer sono sempre più autosufficienti

- La volontà del legislatore tributario: per evitare frodi ed evasioni, il fisco cerca di ottenere sempre più autonomamente i dati contabili del contribuente cercando di gestirseli da solo. Basti pensare alle fatture elettroniche: già adesso le micro e piccole imprese possono inviare telematicamente le fatture di acquisto e vendita al fisco e questi garantisce loro una tranquillità fiscale. Molto probabilmente in un futuro non troppo remoto ci saranno grandi società di servizi che per alcuni centesimi di euro a fattura faranno gli invii telematici sostituendosi ai professionisti contabili

Ma alla luce di quanto sta accadendo (o accadrà, come ho apocalitticamente riportato), cosa dice l'IFAC? Essenzialmente quattro cose, cercando di infondere un po' di disperato ottimismo:

- I professionisti contabili diventeranno dei consulenti altamente specializzati che dovranno essere in grado di capire ed interpretare correttamente per conto delle aziende clienti tutte le informazioni che i robot/computer produrranno;

- Il mondo sarà sempre più globalizzato, per cui i professionisti contabili dovranno collaborare tra loro anche a livello di network e associazioni a livello internazionale;

- I professionisti contabili dovranno avere la totale padronanza delle nuove tecnologie per offrire un migliore e più rapido servizio ai propri clienti;
- La fiducia e la credibilità continueranno ad essere elementi fondamentali nella vita professionale ed il miglior biglietto da visita.

Quindi non tutto è perduto; rimbocchiamoci le maniche e stiamo pronti a combattere, perché questa volta non c'è posto per tutti...

NORME E TRIBUTI

Start-Up innovative: le novità della Legge di Bilancio 2017

Premessa

Ad inizio febbraio 2017 il numero di *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del Decreto Legge n. 179/2012 è pari a 6.747, in aumento di 384 unità rispetto alla fine di settembre 2016 (+6%). Le *start-up* rappresentano lo 0,42% del milione e mezzo di società di capitali attive in Italia (a fine settembre l'incidenza del fenomeno era pari allo 0,4%, a giugno 0,38%)¹.

Con l'entrata in vigore della legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 "Decreto Crescita 2.0", sezione IX, si è dato vita ad una nuova tipologia di impresa: la *start-up* innovativa il cui scopo esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Definizione e requisiti

L'art. 25, comma 2, del predetto Decreto Legge n. 179 definisce la *start-up* come "società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una "Societas Europaea", residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione" in possesso di determinati requisiti.

Per potersi definire tali, le *start-up* innovative devono possedere in modo cumulativo i seguenti requisiti:

- devono essere costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda (termine aumentato dal D.L. 3/2015 rispetto alla normativa previgente che prevedeva 48 mesi);
 - devono avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal D.L. 3/2015);
 - il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
 - non deve distribuire o aver distribuito utili;
 - deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- Ad essi si aggiungono i seguenti criteri che devono essere soddisfatti in modo non cumulativo:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione (percentuale ridotta con D.L. n. 76/2013);
 - impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della

CHIARA PERUFFO *

Ordine di Vicenza

forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 270/2004 (così integrato con D.L. n. 76/2013);

- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una



- facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;

- disciplina del lavoro tagliata su misura: si potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in *start-up* solo con un contratto a tempo indeterminato;

- facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (*stock options* e *work for equity*);

- facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

La normativa è stata successivamente modificata dal D.L. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal D.L. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.

Riflessioni sugli aspetti agevolativi di natura fiscale

Le ultime modifiche, con ulteriori agevolazioni sia in ambito fiscale che societario, sono state apportate dalla legge 11.12.2016 n. 232, Legge di Bilancio 2017.

Per il quadriennio 2013/2016, l'art. 29 del Decreto Legge 179/2012, prevedeva una normativa che consentiva ai soggetti IRPEF che avessero riversato somme nel capitale sociale della *start-up*, una detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti effettuati su *start-up*, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo non superiore a 50.000,00 Euro con il vincolo di mantenere tale investimento per due anni.

Qualora l'investitore fosse un soggetto IRES, la deduzione dal reddito saliva al 20% dei conferimenti rilevati, con un investimento massimo consentito in ciascun periodo non superiore a 1.800.000,00 Euro.

Il comma 66 dell'art. 1 della Legge di Bilancio modifica l'art. 29 prevedendo la trasformazione del beneficio transitorio a beneficio a regime senza prevedere alcune termine finale.

A decorrere dal 01.01.2017, la percentuale di deducibilità dell'investimento è aumentata al 30% sia per i soggetti IRPEF (in luogo dell'attuale aliquota del 19%) che per i soggetti IRES (in luogo dell'attuale aliquota del 20%).

SEGUE A PAGINA 8

*Membro della Commissione Formazione UGDCEC di Vicenza, per la quale il contributo è stato realizzato.

¹ Infocamere, "Riepilogo sulle start-up innovative", aggiornato al 6 febbraio 2017.

Come ti abbrevio il Dottore

Si, lo so, noi pubblichiamo solamente articoli inediti.

Ma questo simpatico pezzo è datato 1990, io iniziavo a muovere i primi passi della professione nello studio dell'amico Giampaolo, almeno la metà dei lettori del nostro giornale non era ancora laureata, qualche giovane commercialista di oggi non era ancora nato.

E allora perché no?

Potrebbe diventare anche una consuetudine ripescare nel nostro passato...

(Giuseppe Rebecca, tratto da "Il Giornale dei Dottori Commercialisti", giugno 1990)

Diventiamo tutti Dottori.

Noi colleghi lo siamo la legge ce lo impone, per l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, se non altro. Talaltri lo sono sia in quanto laureati, sia in quanto così apostrofati da guardamacchine o da portieri più o meno interessati, più o meno compiacenti.

Dottore: persona di grande dottrina; studioso, dotto, sapiente, esperto in un campo del sapere o nella sua professione...; chi è stato insignito della laurea o dell'apposito titolo; chi ha ottenuto l'idoneità a esercitare una professione. Così si esprime il Dizionario Utet del Battaglia.

E i Dottori, che pur son sapienti, non sanno abbreviarsi bene.

L'importanza di un punto

Non alludiamo alla logorrea, che peraltro ne affligge più d'uno proprio all'abbreviazione del titolo. Le abbreviazioni oggi usate sono due, e precisamente: "Dott. e Dr."

La prima è un troncamento della parola Dottore ed in quanto tale Dott. è seguito correttamente dal punto, l'interpunzione sta appunto ad indicare il troncamento della parola. È lo stesso procedimento adottato per altre sigle, quali Avv., Prof., Ing., dove il punto sta ad indicare che la parola è stata

troncata.

La seconda abbreviazione, "Dr.", non è certamente troncamento, in quanto dopo la r non c'è più alcuna lettera che segua. Si tratta in effetti di una abbreviazione per sincope dalla parola latina "Doctor".

Ma se c'è una sincope della parola, s'intende che non c'è alcuna lettera troncata ed allora quel punto non vuol dire proprio nulla.

Ove proprio piacesse mettere un punto, a mo' di punto fermo, al massimo potrebbe scriversi "D.r.", un po' come si fa con certe espressioni del tipo: rev. mo per reverendissimo, dev. mo per devotissimo e così via.

Non c'è quindi alcuna ragione per mettere quel puntino dopo Dr.

A meno che, come nella frase che precede questa, non si chiuda il periodo.

Un' usanza anglosassone

Non sapremmo, invero, se quest'uso improprio sia stato importato dai paesi anglosassoni dove, forse, potrebbe anche essere corretto.

Chissà poi perché ai Ragionieri non è venuta la stessa idea; loro si abbreviano da sempre in Rag., a nessuno che sia mai venuto in mente di abbreviarsi, per sincope, in Rr oppure Rr. (con punto finale). E sì che abbreviare così sarebbe proprio come l'abbreviazione Dr.; dottore ridotto in Dr. equivale a ragioniere ridotto in Rr.. Forse la cacofonia era troppo evidente, e così non è nemmeno mai stato evidentemente introdotto quest'uso, oppure, stante la limitata diffusione domestica, non c'è stata alcuna interferenza esterna.

Certo è che loro sanno abbreviarsi senza alcuna indecisione. Preveniamo subito il lettore che ci ha fin qui pazientemente seguito; non si tratta di fantasie personali, l'argomento è trattato anche da Aldo Gabrielli, ne *Il Museo degli errori*, Oscar Mondadori.

In conclusione, se ci abbreviamo noi o se abbreviano gli altri, poco importa, ma mettiamo le sigle giuste: Dott. Paolo Rossi oppure Dr Paolo Rossi.

Evitiamo il Dr. Paolo Rossi. Ma quanta importanza, questo puntino!

Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza)

Start-Up innovative e le novità della Legge di Bilancio 2017

SEGUE DA PAGINA 7

In riferimento al limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta, tale limite viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000,00 Euro per i soggetti IRPEF e mantenendo invariato il limite fissato per i soggetti IRES (1.800.000,00 Euro). Il comma 67 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 prevede che l'efficacia delle disposizioni sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acquisizione delle agevolazioni prevede, però, dei limiti; infatti gli investitori non hanno il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali se:

- l'investimento sia stato effettuato tramite OICR (Organismi di investimento Collettivo del Risparmio) o attraverso società di capitali a partecipazione pubblica;

- la *start-up* innovativa in cui si investe si qualifica come impresa in difficoltà di cui alla definizione della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02); oppure se rappresenta un'impresa operante nel settore delle costruzioni navali e dei settori del carbone e dell'acciaio;

- i soggetti che hanno effettuato l'investimento, sia diretto che indiretto tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, possiedano partecipazioni, titoli o diritti nella *start up* innovativa oggetto dell'investimento.

Altra condizione rivista dalla Legge di Bilancio

2017 riguarda il mantenimento dell'investimento, aumentato da due anni a tre anni, nel rispetto di quanto disposto dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Costituire una *start-up* grazie ai vantaggi della norma agevolativa

Dal punto di vista societario, la Legge di Bilancio 2017 prevede delle ulteriori semplificazioni aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal D.L. 179/2012 in merito alle modalità di costituzione, procedura semplificata, e agli oneri di costituzione. In merito alla procedura semplificata di costituzione, secondo la previgente normativa la redazione dell'atto costitutivo e le successive modifiche potevano avvenire non solo per atto pubblico ma anche in forma elettronica sottoscritto con firma digitale non autenticata dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD); ora a seguito delle modifiche apportate dalle nuove disposizioni, l'atto costitutivo può essere redatto anche con firma elettronica avanzata autenticata.

Si rammenta che il 4 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto Direttoriale 1 luglio 2016 contenente le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle *start-up* innovative in forma di società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile al fine di fornire metodologie alternative rispetto alle ordinarie modalità di costituzione tramite lo studio notarile.

In merito agli oneri di costituzione, viene rivisitato l'art. 26 del D.L. 179/2012: tale articolo consente alle *start-up* innovative in possesso dei requisiti qualificanti tale tipologia societaria e iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

Con l'inserimento del secondo periodo al comma 8 dell'art. 26 del DL 179/2012, a seguito dell'art. 1 co. 69 della Legge 232/2016, è previsto l'esonero

dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per l'atto costitutivo delle *start-up* innovative, costituite tramite atto pubblico o secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 24 del CAD con la contestuale iscrizione della *start-up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Investimenti in *start-up* da parte dell'INAIL

Con l'art. 1 comma 82 della L. 232/2016 viene riconosciuta la possibilità all'INAIL di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, (trattasi di fondi comuni di investimento con un numero fisso di quote di partecipazione la cui caratteristica principale risiede nella possibilità del rimborso delle quote sottoscritte solo in periodi determinati), dedicati all'attivazione di *start-up* innovative. Altra possibilità riconosciuta è quella di costituire e partecipare, anche con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, a *start-up* di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca aventi ad oggetto, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. Tutto ciò è possibile solo con specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in riferimento agli atti di sottoscrizione di quote di fondi o di costituzione e partecipazione alle società *start-up*.

Tuttavia affinché questa disposizione possa essere applicata, è necessario l'approvazione di un regolamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da evidenziare come il comma 72 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 incrementi la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative di 47,5 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018.

NORME E TRIBUTI

Gli schemi di bilancio dopo il D. Lgs. 139/2015

LISA VALENTINI

Ordine di Trento e Rovereto

Il D.Lgs. 139/2015 ha recepito la Direttiva UE 34/2013, introducendo dal 1° gennaio 2016 nuovi criteri di valutazione di alcune poste di bilancio ed intervenendo, altresì, sulla struttura degli schemi di bilancio previsti dagli artt. 2423 e ss. c.c., con conseguente aggiornamento rilevante dei Principi contabili nazionali.

I documenti di Bilancio previsti dall'art. 2423 C.C. risultano ora quattro, ovvero Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

Il decreto legislativo è volto a modificare la normativa italiana e ad implementare le indicazioni UE per rendere compatibili gli schemi di bilancio OIC agli IAS/IFRS. Le novità sono quindi introdotte per allineare ulteriormente quanto previsto dai Principi contabili nazionali rispetto a quelli internazionali, semplificando altresì la normativa per le imprese di minori dimensioni (micro-imprese) ed aggiungendo ulteriori obblighi per quelle di dimensioni maggiori. In particolare, viene introdotto il nuovo principio della "rilevanza", secondo il quale "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta" e viene dato ulteriore vigore al principio della "prevalenza della sostanza sulla forma", dato che gli OIC sono da sempre ancorati al principio del costo storico rispetto agli IAS/IFRS più improntati ai risultati futuri attesi. Da sempre, il bilancio civilistico non permette una previsione agile della posizione finanziaria futura ed è orientato ad evidenziare la consistenza attuale del patrimonio societario e l'andamento della gestione per garantire i terzi. Di contro, il bilancio redatto secondo gli IFRS tende a fornire informazioni utili per gli utilizzatori per assumere consapevolmente decisioni economiche con la possibilità di stimare la posizione finanziaria futura dell'impresa.

Analizzando gli schemi di bilancio, lo **Stato Patrimoniale** non prevede più, tra le Immobilizzazioni Immateriali, i "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", essendo ora capitalizzabili solamente i costi di sviluppo. Altra novità di rilievo è l'assenza delle azioni proprie tra le Immobilizzazioni Finanziarie e tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, dato che l'acquisto delle stesse va ora a movimentare una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" direttamente all'interno del Patrimonio Netto. Vi è poi la voce "Ratei e risconti" (sia attivi che passivi) nella quale non è più prevista la dicitura "con separata indicazione del disaggio/aggio su prestiti", dato che con l'introduzione del nuovo metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli e prestiti obbligazionari (non ne è richiesta l'applicazione alle micro-imprese e alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata), il disaggio o aggio su prestiti viene incluso direttamente nel tasso di interesse effettivo e quindi contabilizzato nella voce interessi e non più riportato in stato patrimoniale ed ammortizzato lungo la durata del prestito. Vi è poi l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato anche per la valutazione di crediti e debiti, tenendo conto del fattore temporale.

Al di fuori dello schema di Stato Patrimoniale, ma in calce allo stesso, venivano riportati i conti d'ordine (garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo tra fidejussioni, avvalli, altre garanzie personali e garanzie reali), che ai sensi del D.Lgs. 139/2015 devono invece essere riportati in Nota Integrativa, con un allineamento rispetto a quanto previsto dagli IFRS. L'art. 2427 C.C. - Contenuto della nota integrativa, recita ora al punto 9) "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati". Lo schema di **Conto Economico**, come novità principale, non prevede più la presenza della macroclasse **E) Proventi e Oneri Straordinari**, con conseguente inclusione, quindi, delle voci ivi comprese fino ai bilanci redatti al 31/12/2015 tra le voci residuali della gestione caratteristica o all'interno del Patrimonio netto (in questo caso senza impatto sul conto economico, ad



esempio per variazione di principi contabili, correzione di errori rilevanti). Si ricorda che il criterio con cui un'operazione possa definirsi straordinaria o meno fa riferimento alla natura del fatto o dell'operazione in relazione all'attività svolta ordinariamente dall'impresa piuttosto che alla frequenza con cui ci si attende che tali fatti si verifichino; un fatto o un'operazione possono essere straordinari per un'impresa ma non per un'altra, a causa delle differenze tra le loro rispettive gestioni caratteristiche. Esempi di operazioni che possono considerarsi straordinarie sono l'esproprio di beni, un disastro naturale, operazioni straordinarie (cessione o conferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione, ...).

Anche in questo caso vi è un allineamento con quanto previsto dai principi contabili internazionali, che non consentono di utilizzare la voce "Oneri e proventi straordinari". Viene anche in questo caso modificato l'art. 2427 C.C., secondo il quale, al punto 13), la nota integrativa deve indicare "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

Il D.Lgs. 139/2015, introducendo una diversa definizione di Bilancio di esercizio, composto ora anche dal Rendiconto finanziario, prevede altresì delle distinzioni in base alle dimensioni della società, con semplificazioni per quelle di minori dimensioni. Si riepilogano nella tabella sotto le tipologie di bilancio per tipologia societaria. (Nelle pagine seguenti le tabelle comparative di stato patrimoniale e conto economico).

| Tipologia società | Attivo Stato Patrimoniale | Ricavi Netti | Media dipendenti | Composizione bilancio |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---|
| GRANDE (*) Art. 2423 | Oltre 4.400.000 euro | Oltre 8.800.000 euro | 50 | Stato Patrimoniale Conto Economico Rendiconto finanziario Nota Integrativa |
| PICCOLA (**) Art. 2435bis | Fino a 4.400.000 euro | Fino a 8.800.000 euro | Fino a 50 | Stato Patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa |
| MICRO (***) Art. 2435ter | Fino a 175.000 euro | Fino a 350.000 euro | Fino a 5 | Stato Patrimoniale Conto Economico |

(*) Obbligo di redigere la Relazione sulla Gestione

(**) Applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari

(***) Non applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari

Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale

| Bilanci al 31/12/2015 | Bilanci post D.Lgs. 139/2015 |
|--|--|
| ATTIVO | ATTIVO |
| <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I – Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>II – Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. <p>C) Attivo circolante</p> <p>I – Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p>II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4 bis) crediti tributari; 4 ter) imposte anticipate; 5) verso altri. <p>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. <p>IV – Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.</p> | <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I – Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>II – Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. <p>C) Attivo circolante</p> <p>I – Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p>II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5 bis) crediti tributari; 5 ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri. <p>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. <p>IV – Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>D) Ratei e risconti.</p> |

Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale

| PASSIVO | PASSIVO |
|--|--|
| <p>A) Patrimonio netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> I – Capitale. II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III – Riserve di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserve statutarie. VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII – Altre riserve, distintamente indicate. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p> | <p>A) Patrimonio netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> I – Capitale. II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni. III – Riserve di rivalutazione. IV – Riserva legale. V – Riserve statutarie. VI – Altre riserve, distintamente indicate. VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII – Utili (perdite) portati a nuovo. IX – Utile (perdita) dell'esercizio. X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. <p>E) Ratei e risconti.</p> |

CV Forum 2017

**Industria 4.0 e professione
I commercialisti nella quarta rivoluzione industriale**

Villa Borromeo, Sarmeola di Rubano (Padova)

Art. 2425 – Contenuto del Conto Economico

| Bilanci al 31/12/2015 | Bilanci post D.Lgs. 139/2015 |
|--|--|
| <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: <ol style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17 bis) utili e perdite su cambi. <p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 18) rivalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. <p>E) Proventi e oneri straordinari:</p> <p>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);</p> <p>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti;</p> <p>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</p> <p>23) utile (perdite) dell'esercizio.</p> | <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: <ol style="list-style-type: none"> a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17 bis) utili e perdite su cambi. <p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 18) rivalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati. 19) svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati. 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio. |

NORME E TRIBUTI

Convenzioni edilizie: il fallimento del concessionario comporta decadenza automatica

ANTONIO SACCARDO

Ordine di Vicenza

NEL PRESENTE ARTICOLO affronteremo un caso che attualmente è molto diffuso nelle vicende fallimentari delle società di costruzioni.

Una società "ABC" stipula con un Comune una convenzione per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Iniziano i lavori per la costruzione dei fabbricati residenziali, ma dopo breve tempo viene dichiarato il fallimento della società di costruzioni. Naturalmente alla data del fallimento le opere risultano non completate.

La Legge 865/1971 all'art. 35 prevede che la concessione/cessione di aree comprese nei piani di edilizia pubblica, a favore di imprese che realizzano gli alloggi, deve essere fatta appunto tramite apposita convenzione. Il contenuto di questa convenzione è determinato dal Consiglio Comunale. La convenzione deve prevedere tra l'altro l'elenco dei casi di risoluzione e dei casi di decadenza. La convenzione prevede di solito, tra le cause di decadenza, il fallimento del concessionario prima del completamento delle opere (o talvolta, più genericamente, la cessata attività).

All'avverarsi di una delle ipotesi di decadenza consegue la "retrocessione" dell'immobile al Comune, e il Comune deve versare al concessionario (*rectius*, al Fallimento) una certa somma (calcolata di solito parametrando al valore dell'area e delle opere realizzate).

Il problema che ci poniamo è: il Comune ha solo una facoltà, o ha l'obbligo di dichiarare risolta la convenzione? Ci sono due possibili risposte:

1) la convenzione è automaticamente decaduta una volta intervenuto il fallimento, e quindi la decadenza deve essere meramente "dichiarata" dal Comune (tesi sostenuta dai Curatori fallimentari), oppure

2) la dichiarazione della risoluzione è un diritto potestativo del Comune, e quindi si è in presenza di una valutazione discrezionale da parte dell'ente (tesi sostenuta generalmente dai Comuni).

Naturalmente i Comuni sostengono la seconda risposta, e affermano che la dichiarazione di decadenza sarebbe solo una facoltà. Accade nella pratica che i Comuni provvedano tramite delibere con cui dichiarano di non avere interesse a rientrare nella proprietà dell'area e degli immobili, e tantomeno di dichiarare la decadenza della convenzione.

Alla luce anche della giurisprudenza del TAR del Veneto¹, possiamo invece affermare che il fallimento della società concessionaria comporta automaticamente la risoluzione della vendita del-

l'area e della convenzione, e che non c'è un margine di discrezionalità del Comune.

Il TAR del Veneto ritiene che il caso di fallimento del concessionario sia "un'ipotesi di decadenza automatica" della convenzione.

Non si tratta di una ipotesi di inadempimento del concessionario (che allora potrebbe giustamente lasciare spazio alle valutazioni discrezionali del Comune), ma è un "radicale mutamento delle condizioni giuridiche del concessionario". Il fallimento dell'impresa è

un evento che impedisce in senso assoluto la prosecuzione del rapporto. Vengono infatti meno i requisiti di idoneità del concessionario. D'altronde non avrebbe senso che gli alloggi realizzati dall'impresa fallita entrino nella massa fallimentare.

Il programma di edilizia convenzionata ha la finalità pubblica di vendere gli alloggi, a soggetti con determinati requisiti di bisogno, e a un prezzo determinato. Invece il Fallimento ha il diverso scopo di liquidare gli alloggi al maggior prezzo possibile (naturalmente cedendoli a qualunque acquirente), per poi soddisfare i creditori.

Ma in ogni caso il Fallimento si troverebbe paradossalmente nella impossibilità pratica di vendere gli alloggi in quanto, prima del compimento di cinque anni, dovrebbe comunque sottostare al limite massimo dei prezzi "convenzionati" già stabiliti, e quindi sotto la vigilanza del Comune.

Per queste ragioni le convenzioni prevedono generalmente che nell'ipotesi di fallimento del concessionario la convenzione si intende risolta, e gli alloggi vanno in proprietà al Comune.

Ma questa decadenza, sostiene il TAR Veneto, non consegue a una scelta discrezionale dell'ente: è invece un effetto automatico del fallimento del concessionario. Questo provvedimento è un "atto dovuto e vincolato per l'amministrazione". Se il Curatore impugna la delibera con cui il Comune ha negato la decadenza, il TAR può quindi condannare l'ente.

In particolare il Comune si troverà condannato:

- a rilasciare la dichiarazione di decadenza della convenzione (con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento del concessionario);
- a provvedere alla retrocessione della proprietà dell'area e degli alloggi;
- a corrispondere al Fallimento una somma pari al valore del compendio immobiliare (detratto l'eventuale importo del debito residuo del mutuo stipulato, e la eventuale penale prevista dalla Convenzione), con IVA e interessi legali, e a corrispondere anche alla curatela l'eventuale risarcimento del danno.



DIREZIONE

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO CARLIN

filippocarlin@studiocla.it

VICE DIRETTORE

SILVIA DECARLI

silvia.decarli@studiouber.com

STAFF DI DIREZIONE

EZIO BUSATO

info@studiobusato.it

ADRIANO CANCELLARI

cancellari@euraaudit.it

ALESSIO FRANCH

alessio.franch@gmail.com

FLAVIA GELMINI

flavia.gelmini@tla-partners.com

COMITATO
DI REDAZIONE

Belluno

ALESSANDRO BAMPO

alessandro.bampo@bampo.it

Bolzano

LUCIANO SANTORO

luciano@studiols.bz.it

Gorizia

MANUELA PIERATTONI

manuela.pierattoni@tin.it

Padova

GIANGIACOMO INDRI RASELLI

giacomo.indri@gmail.com

Pordenone

KETI CANDOTTI

keticandotti@tiscali.it

Rovigo

IRENE BONONI

info@irenebononi.it

Trento e Rovereto

SILVIA DECARLI

silvia.decarli@studiouber.com

Treviso

ALBERTO DE LUCA

adeluca@delucacommercialisti.com

Trieste

LAURA ILARIA NERI

laurailaria.neri@studioneri.info

Udine

ELISA NADALINI

elisanadalini@gmail.com

Venezia

STEFANO DANESIN

stefanodanesin@studiodanesin.it

Verona

CLAUDIO GIRARDI

girardi.claudio@avpassociati.it

GIORDANO FRANCHINI

giofrank@mduevr.com

Vicenza

ANTONIO SACCARDO

antoniosaccardo@hotmail.com

Redazione

segreteria@commercialistideltriveneto.org

Via Santuario, 41

35031 Abano Terme (PD)

¹ Ad esempio: TAR Veneto, sentenza 1333/2014 del 23/10/2014.

PROFESSIONE

Novità in materia di Consigli di Disciplina

GIANCARLO TOMASIN

Ordine di Venezia

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE è intervenuto, con informativa n. 6/17 datata 30 gennaio 2017 in materia di composizione e nomina dei Consigli e dei Collegi di Disciplina. L'importante documento ha chiarito che:

1) Ai sensi dell'art 4 co. 4 del Regolamento del 15 maggio 2013 "il Consiglio di Disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina".

2) Ai sensi dell'art 3 co. 4 del Regolamento sopracitato il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dal suo insediamento, deve predisporre l'elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.

3) L'elenco da inviare al Presidente del Tribunale deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

4) I Consigli di Disciplina devono essere composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine territoriale presso cui sono istituiti (art 8 co. 2 del D.P.R. 137/2012).

5) In seno ai Consigli di Disciplina devono essere istituiti i Collegi di Disciplina formati da tre Consiglieri. In caso di Consigli di Disciplina composti da 7 ed 11 componenti i Collegi devono essere così composti: un Collegio da 4 ed uno da 3 in presenza di 7 Consiglieri; due Collegi da 4 ed uno da 2 in presenza di 11 Consiglieri.

Il Regolamento 15 maggio 2013 citato è il regolamento, emanato ai sensi dell'art 8 co. 3 del D.P.R. 137/2012, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 2013.

In sostanza con questo recente intervento il Consiglio Nazionale ha ricordato, confermandole, le modalità di formazione delle liste da trasmettere ai Presidenti dei Tribunali competenti, ai quali è demandato il compito di nominare i componenti dei Consigli di Disciplina che resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Il Consiglio Nazionale è poi opportunamente intervenuto sul predetto Regolamento chiarendo, anche per uniformità di indirizzo per gli Ordini, due punti particolarmente delicati.

E' stato ricordato che, a termini di legge (art 8 co. 2 D.P.R. 137/2012), i Consigli di Disciplina territoriali devono essere composti da un numero di consiglieri pari a quelli dei corrispondenti Consigli degli Ordini. Il chiarimento era necessario dal momento che l'art 8 del D.P.R. 137/2012 prevede che "i consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari".

Il Regolamento in parola invece affermava (art 3 co. 1) che "I Consigli di Disciplina sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei Consiglieri che attualmente svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini Territoriali".

Questa formulazione aveva indotto alcuni Ordini ad interpretare la norma in riferimento ai componenti delle commissioni di disciplina istituite in seno ai Consigli degli Ordini prima dell'istituzione dei Consigli di Disciplina, commissioni alle quali erano affidate funzioni di istruzione dei procedimenti, ed ancorché le relative decisioni fossero demandate ai Consigli degli Ordini nella loro interezza. È senza dubbio più corretto, e meglio rispondente alle intenzioni del legislatore, fare riferimento all'organo decidente. Di qui il chiarimento che i Consigli di Disciplina dovranno avere lo stesso numero di membri dei rispettivi Consigli degli Ordini.

Il secondo punto che è stato chiarito è quello relativo alla composizione dei Collegi di Disciplina.

Infatti, mentre il dettato legislativo (art 8 co. 2 D.P.R. 137/2012) prevede che i collegi "sono comunque composti da tre consiglieri" il citato Regolamento prevedeva invece (art 6 co. 1) "l'istituzione di Collegi di Disciplina formati da minimo tre consiglieri".

Tale locuzione è stata poi pedissequamente ripresa nel Regolamento per la funzione disciplinare 18-19/03/2015 (art 4 co.1).

Questa formulazione aveva indotto molti Consigli di Disciplina a costituire Collegi composti anche da quattro, cinque o più consiglieri.

Va in proposito tenuto presente che "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi" (art 4 preleggi).

L'informativa 6/17 ha quindi opportunamente ricordato che i collegi di di-



sciplina devono, stante il dettato legislativo, essere composti da tre consiglieri. Tenuto peraltro conto che, secondo il vigente Ordinamento i Consigli degli Ordini della nostra professione possono essere composti (a seconda del numero degli iscritti) da 7, ovvero 9, ovvero 11, ovvero 15 componenti, si pone un problema per i Consigli di Disciplina composti da un numero di consiglieri non multiplo di tre, e cioè quelli composti da 7, ovvero da 11 consiglieri.

Ragionevolezza impone che, in tali Consigli, uno ovvero due collegi siano composti da quattro membri. Solo in questo quadro si giustifica la previsione di collegi formati "da minimo tre consiglieri".

Sempre a proposito di collegi di disciplina va ricordato che il ripetuto D.P.R. 137/2012 esenta, per evidenti motivi, dalla costituzione dei collegi i Consigli di disciplina composti da meno di sei membri. Il decreto si riferisce a tutte le professioni regolamentate (escluse quelle sanitarie), ma la disposizione non ha rilevanza per la nostra professione, dal momento che il numero minimo di componenti i Consigli degli ordini territoriali è di sette (cfr art 9 co. 2 d.lgs 139/2005). Di questo dovrà essere tenuto conto in sede di revisione del Regolamento 18-19/03/2015, che fa ripetutamente riferimento ai Consigli composti da meno di sei membri.

Sarebbe stato forse opportuno ricordare anche che l'istituzione dei collegi di disciplina è obbligatoria. Consta infatti che alcuni Consigli di Disciplina non abbiano istituito i collegi (ritenendo la loro costituzione come facoltativa) con la conseguenza che le decisioni assunte potrebbero essere considerate nulle o annullabili, con conseguenza non lievi, anche sul piano economico.

I Consigli di Disciplina territoriali dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale. Se infatti diversità di comportamento sono state considerate tollerabili nel primo periodo di vita dei Consigli stessi, non altrettanto è da aspettarsi ora che si è passati alla seconda tornata.

Non va in proposito dimenticato che "il Ministero vigilante può provvedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionale per gravi e ripetuti atti di violazione della legge" (art 8 co. 12 D.P.R. 137/2012). La mancata istituzione dei collegi e la conseguente assunzione di decisioni in materia disciplinare da parte dei organi incompetenti (come i consigli in luogo dei collegi di disciplina) ovvero la formazione irregolare dei collegi (aventi cioè un numero di componenti superiore a quello previsto dalla legge) configurano violazioni della legge.

Sarà poi necessario prevedere un miglior coordinamento fra l'attività dei Consigli di disciplina territoriali ed il Consiglio di Disciplina nazionale.

L'attuale Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare da parte dei Consigli territoriali andrebbe sostituito da un Regolamento generale che comprenda anche la fase successiva del procedimento (dinanzi appunto al Consiglio nazionale), e ciò in analogia ai codici di rito (di procedura civile e di procedura penale) che disciplinano tutte le fasi ed i gradi del processo. Suscita in proposito perplessità la disposizione (art 28 c. 3 Regolamento 18-19/03/2015) che di fatto non concede all'organo di appello (il Consiglio di Disciplina nazionale) il tempo per provvedere all'eventuale sospensione dell'irrogazione della sanzione applicata dai Consigli di Disciplina territoriali. In occasione di tale auspicabile revisione dovranno poi essere presi in considerazione alcuni aspetti, come la separazione della funzione istruttoria dalla funzione decisoria ed inoltre le sanzioni improprie previste per particolari violazioni (soprattutto in materia di crediti formativi), la cui legittimità appare dubbia.

Dovrà poi essere studiata una sorta di massimario del Consiglio di disciplina nazionale, e ciò al fine di evitare pronunce troppo difformi, che nuocciano all'autorevolezza degli organi della professione e possono dar luogo a situazioni spiacevoli.

NORME E TRIBUTI

Il rendiconto finanziario: nuovo documento obbligatorio del bilancio d'esercizio

MARCO ORLANDI

Ordine di Treviso

1. Il rendiconto finanziario e l'analisi per flussi: scopi e finalità

Il D.Lgs. n. 139/2015, di recepimento della Direttiva UE n. 34/2013, ha introdotto l'obbligo del rendiconto finanziario per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria; l'articolo di riferimento del codice civile è rappresentato dall'art. 2425-ter. È previsto l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (ai sensi degli artt. 2435-bis, comma 2, e 2435-ter c.c.). Il rendiconto finanziario è un documento di sintesi che mette in collegamento le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio, nella situazione patrimoniale ed economica, con le variazioni finanziarie.

I fabbisogni finanziari derivano dalle operazioni collegate alla gestione caratteristica, all'attività di investimento e all'attività di finanziamento.

L'equilibrio finanziario aziendale deriva da una serie coordinata di fattori che, combinati tra loro, consentono all'impresa di competere efficacemente e di perdurare nel tempo, tramite una struttura finanziaria omogenea e bilanciata, che mantenga nel tempo dei valori positivi del capitale circolante, del margine di tesoreria e del margine di struttura.

Scopo del rendiconto finanziario è, più precisamente, quello di analizzare l'andamento delle disponibilità liquide oppure, in una prospettiva visuale più ampia, del capitale circolante netto, con le relative movimentazioni.

Il rendiconto finanziario ricostruisce la dinamica finanziaria aziendale nel corso dell'esercizio o di un determinato periodo, tramite un'analisi di tipo quantitativo (o numerico) e qualitativo (natura e causa delle movimentazioni finanziarie); tramite l'elaborazione di questo documento contabile si è in grado, di conseguenza, di valutare sotto il profilo dinamico la situazione finanziaria dell'impresa nell'esercizio di riferimento e negli esercizi successivi e la sua capacità di mantenere un equilibrio duraturo tra fonti e impieghi al fine di evitare crisi di illiquidità.

Si tratta, conseguentemente, di un valido strumento di gestione e controllo della tesoreria aziendale, sotto il profilo non solo consuntivo ma anche preventivo, utile per valutare e garantire la solvibilità aziendale, sia nel breve che nel medio lungo periodo, e il costante equilibrio tra fonti e fabbisogni.

L'analisi dei flussi di capitale circolante netto (o del *net working capital flow*) consente, invece, di ottenere una valutazione più ampia e completa della dinamica finanziaria aziendale rispetto ai flussi di cassa (o del *cash flow*), in quanto è correlata, non solo alle disponibilità liquide, ma anche alle attività correnti e alle passività a breve, o correnti (cioè che si trasformeranno in liquidità, in entrata, se attività, e in uscita, se passività, entro i dodici mesi successivi).

Secondo il **principio OIC 10** il rendiconto finanziario, che include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio, deve rappresentare i singoli movimenti finanziari ricompresi in una delle seguenti categorie, nella sequenza sotto indicata:

- gestione reddituale;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.

2. Il rendiconto finanziario delle variazioni dei flussi di cassa: schema e struttura

Il rendiconto finanziario, in particolare, deve indicare:

- le risorse finanziarie derivanti dalla **gestione reddituale** dell'esercizio, che si ricava apportando all'utile netto o alla perdita d'esercizio tutte quelle variazioni, o rettifiche, che non hanno comportato assorbimento o creazione di liquidità o di risorse finanziarie;
- le accensioni e i rimborsi di mutui, di prestiti obbligazionari, di finanziamenti a medio lungo termine;
- l'incremento e il decremento di debiti a breve verso banche;

- gli esborsi e il realizzo derivante da operazioni di acquisto e di vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- l'esborso e il ricavato correlato ad operazioni di acquisizione o di cessione di attività finanziarie non immobilizzate;
- le variazioni di mezzi propri (o di capitale), escluse le compensazioni e trasferimenti tra conti del patrimonio netto.

Secondo il principio **OIC 10**, le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

In appendice l'**OIC 10** riporta due diversi schemi tipo di rendiconto finanziario, dove nel primo prospetto si rappresentano i flussi di cassa partendo dalla determinazione del flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale secondo il metodo indiretto, mentre nel secondo quest'ultimo flusso viene determinato in base al metodo diretto.

Nella tabella che segue si riporta, in breve sintesi, la metodologia di calcolo del flusso connesso alla gestione reddituale in base al metodo diretto e al metodo indiretto:

| |
|---|
| <p>Metodo diretto: Ricavi monetari</p> <p>- Costi monetari</p> <hr/> <p>= Flusso finanziario generato dalla gestione reddituale</p> |
| <p>Metodo indiretto: Risultato economico d'esercizio</p> <p>+ Costi non monetari (costi senza esborso disponibilità liquide)</p> <p>- Ricavi non monetari (ricavi senza incasso di disp. liquide)</p> <hr/> <p>= Flusso finanziario generato dalla gestione reddituale</p> |

3. Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità secondo i principi OIC

Il principio OIC 10 disciplina in modo organico il rendiconto finanziario; secondo il suddetto documento si deve focalizzare l'indagine esclusivamente sui flussi di cassa (o *cash flow*), ovverosia sulle disponibilità liquide, e non sui flussi di capitale circolante netto.

I principi contabili nazionali si sono così sostanzialmente adeguati alle disposizioni in materia dettate dai principi contabili internazionali IAS, più precisamente dallo **IAS 7**, che individua quale valore di riferimento dell'analisi finanziaria della gestione aziendale le disponibilità liquide.

Incentrandosi solamente sui flussi di cassa, anziché sulle variazioni del CCN, si tende a privilegiare, come metodo di analisi, l'emersione degli effettivi movimenti monetari, eliminando nel prospetto degli usi e delle fonti del rendiconto finanziario, le cosiddette stime di valori (come, ad es., le rimanenze di magazzino o la valutazione dei crediti), che costituiscono voci di bilancio collegate alla determinazione economica per competenza del risultato d'esercizio.

Il principio **OIC 10**, oltre a indicare due schemi tipo di rendiconto finanziario, già citati in precedenza, detta delle importanti linee guida, che si possono così riassumere:

- focalizzazione del rendiconto finanziario sulle variazioni delle disponibilità liquide (cassa, c/c bancari, c/c postali);
- individuazione delle risorse finanziarie derivanti dalla **gestione**

Il rendiconto finanziario

SEGUE DA PAGINA 15

reddituale dell'esercizio, che si ricava apportando all'utile netto o alla perdita d'esercizio tutte quelle variazioni, o rettifiche, che non hanno comportato assorbimento o creazione di liquidità o di risorse finanziarie (secondo il metodo indiretto);

- indicazione separata e distinta nel rendiconto dei flussi finanziari riconducibili all'**attività di investimento** (che comportano variazioni delle immobilizzazioni), **di finanziamento e di gestione del patrimonio netto**;

- rappresentazione del rendiconto finanziario **in forma scalare**. È consentito, per fini di maggiore chiarezza espositiva, di raggruppare o dividere in sottogruppi i flussi finanziari;

- **divieto di compensazioni** tra valori di segno opposto (ad es., gli interessi e i dividendi pagati e riscossi devono essere sempre rappresentati separatamente);

- il rendiconto finanziario deve, inoltre, essere **comparabile e confrontabile** con i rendiconti degli esercizi precedenti. Più precisamente, per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è necessario indicare l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario (cfr. OIC 10, par. 23).

Tramite il **rendiconto finanziario** si analizza, pertanto, la struttura finanziaria dell'impresa nel suo complesso, attraverso la composizione delle fonti e degli impieghi; si indaga in tal modo sulla causa di tali variazioni, distinguendo il flusso originato dalla gestione reddituale, da quello derivante dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Il **rendiconto finanziario**, di conseguenza, mette in evidenza le variazioni, o i flussi di liquidità, che si sono verificati nelle disponibilità liquide in un determinato esercizio, mettendo a confronto la situazione patrimoniale iniziale con quella finale.

Nella costruzione del rendiconto è necessario avvalersi di appositi fogli di lavoro, composti da varie colonne, o sezioni, che, in particolare, mettono a confronto le situazioni patrimoniali di due esercizi contigui, unitamente alle variazioni economiche intervenute nell'ultimo dei due esercizi presi in esame, apportando una serie di rettifiche contabili per escludere le variazioni patrimoniali e i componenti di reddito aventi natura non monetaria, cioè che non determinano una modifica delle disponibilità liquide (come, ad es., agli ammortamenti di beni strumentali materiali e immateriali, gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, la svalutazione per perdite su crediti, gli accantonamenti per TFR, il deprezzamento del magazzino e le altre rettifiche non monetarie)¹.

¹ Per un esame e un approfondimento più analitico delle problematiche connesse alla gestione del rendiconto finanziario, sotto il profilo operativo, con esame di vari casi pratici, mi sia consentito rinviare alla seguente pubblicazione, da cui si è preso in parte spunto: - EBook di M. ORLANDI, *Come fare... Il Rendiconto Finanziario*, Collana "eFacile" - IPSOA Editore - Wolters Kluwer - Milano - 2017.

DIRITTO CIVILE

Ipoteca legale: inconsapevole rinuncia

LARA SETTANNI

Avvocato in Trento

LA MAGGIOR PARTE dei cittadini non conosce l'esistenza, né tantomeno l'importanza, dell'ipoteca legale, trattata per lo più sulle scrivanie dei notai. Capita spesso che durante la consueta lettura di un atto di vendita da parte del professionista, egli ne legga anche il frammento relativo alla rinuncia della parte venditrice che, soltanto in tal sede, apprende di dover fare a meno della c.d. ipoteca legale. Per coloro che decidono di prestare effettiva attenzione alle parole del notaio, detta rinuncia scatena quantomeno uno stato di interrogazione e di dubbio: che cosa è l'ipoteca legale? A che cosa serve e perché mai occorre rinunciarvi?

Detti interrogativi non sono di poco conto e, spesso, il notaio si troverà in difficoltà nello spiegare l'effettiva *ratio* sottesa all'istituto. In generale, l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che riguarda, principalmente, beni immobili o beni mobili registrati e che, come tale, non comporta la perdita del possesso da parte del debitore del bene, oggetto della garanzia. In particolare, l'ipoteca legale (a differenza di quella volontaria o di quella giudiziale) ha la precipua funzione di tutelare la parte venditrice, garantendola nel pagamento di tutte le somme eventualmente dilazionate nel contratto di vendita.

Prudenzialmente, infatti, il legislatore ha previsto un meccanismo, automatico, a tutela del venditore per tutte le somme che egli eventualmente non incasserà, consentendo l'iscrizione, d'ufficio, di una garanzia reale, collegata esclusivamente al residuo prezzo che l'acquirente deve ancora pagare. Sicché nel nostro ordinamento il venditore ha il diritto di agire per recuperare le somme che eventualmente l'acquirente non abbia pagato, in spregio all'impegno assunto nel contratto, aggredendo, **immediatamente ed automaticamente**, anche il bene da lui venduto.

Trattasi, dunque, di un efficace ed esemplare strumento a tutela del venditore che, proprio perché confortato da questa garanzia, sarà sicuramente spinto a fornire all'acquirente agevolazioni e facilitazioni di pagamento, trovandosi in una condizione di assoluta sicurezza.

E non è finita qui. Poiché il conservatore dei registri Immobiliari non ha il dovere di verificare il contenuto degli atti notarili, ove detta evenienza non sia rinunciata, la legge prevede che egli possa procedere automaticamente ad iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale a favore del venditore contro l'acquirente. E ciò, come detto, si verifica sempre, in maniera automatica, d'ufficio, indipendentemente da una dilazione del prezzo o meno.

L'istituto dell'ipoteca legale, seppur datato nel tempo, sembra dunque di attuale importanza. Essa spiega la sua più intima utilità proprio nei momenti più difficili dell'economia, ovverosia quando l'acquirente, pur determinato all'acquisto, si trovi in difficoltà nell'integrale pagamento del prezzo e non riesca a rivolgersi ad una banca per un finanziamento. Tale importante istituto, dunque, non solo tutela il venditore, ma favorisce le dilazioni di pagamento, gli acquisti degli immobili, e quindi la ripresa dell'economia e delle compravendite immobiliari.

Come detto, però, l'iscrizione opera d'ufficio solo se il venditore non abbia espressamente rinunciato alla garanzia che la legge gli conferisce: in presenza di una espressa rinuncia, il conservatore non potrà, ovviamente, procedere ad alcuna iscrizione ipotecaria.

Come riferito in *incipit*, l'ipoteca legale oggi è però totalmente scomparsa e, di prassi, tutti i notai, in tutti gli atti notarili, aggiungono l'esplicita rinuncia del venditore all'ipoteca legale.

Ma perché accade questo? E perché il nostro panorama giuridico non fa più ricorso a questa speciale garanzia che tutela, come visto, tutte le parti contrattuali? La risposta al quesito non è poi così difficile. L'ipoteca legale è scomparsa per gli elevati costi che essa comporta. Infatti, qualora il notaio non inserisca nell'atto l'esplicita rinuncia ad essa, l'imposta a carico dell'acquirente si moltiplica vertiginosamente, secondo i parametri di volta in volta decisi negli svariati decreti fiscali susseguitisi nel tempo.

Sicché, quand'anche il venditore decidesse di utilizzare lo strumento di garanzia che la legge gli offre, egli ne sarebbe senz'altro frenato se non altro per gli altissimi costi che verrebbero posti a carico dell'acquirente, in forza di una tassazione operosissima, tale addirittura da pregiudicare il buon esito della conclusione del contratto di compravendita. L'effetto di ciò è dunque contrario a quello sotteso alla *ratio* della stessa ipoteca legale. Se, come visto, l'ipoteca legale da un certo punto di vista può considerarsi quale strumento incentivante la ripresa economica, per le rassicurazioni che essa porta con sé, la sua tassazione, evidentemente eccessiva e troppo onerosa, per converso ne disincentiva l'applicazione, determinando un freno alla circolazione dei beni.

In assenza di tale garanzia il venditore è evidentemente meno propenso a concedere dilazioni, poiché acquisisce la consapevolezza di essere sprovvisto di forme di tutela celeri ed automatiche, nell'ipotesi in cui l'acquirente non paghi quanto promesso.

Una volta venduto l'immobile, la promessa di pagamento del residuo prezzo da parte dell'acquirente rimane, senza ipoteca legale, solo un riconoscimento di debito, per il cui soddisfacimento il venditore deve esperire le normali procedure giudiziarie, tutt'altro che celeri ed automatiche e forse più costose della stessa tassazione.

Se poi l'acquirente non dispone di beni, o se lo stesso immobile che egli ha acquistato è stato nel frattempo alienato a terzi in buona fede, il rischio per il venditore è quello di attivare procedure espropriative inutili o, addirittura, di non avere a disposizione altri cespiti sui quali procedere ad iscrizioni volontarie o giudiziali e sui quali soddisfarsi.

Che fare, allora?

Sarebbe auspicabile che il legislatore procedesse ad una rapida presa di coscienza che l'eccessiva tassazione dell'ipoteca legale ha portato con sé, rivisitandone completamente la normativa fiscale.

Vi è poi una disparità di trattamento tra i privati cittadini e tutti gli istituti bancari. Lo Stato ha infatti riconosciuto che l'iscrizione dell'ipoteca a favore della banca, nel suo ordinario esercizio dell'attività creditizia, costituisce un accessorio al contratto fondamentale, e cioè il contratto di mutuo e, dunque, come tale, non è sottoposto agli onerosissimi costi derivanti dalla tassazione.

Sarebbe dunque opportuno riconoscere anche alle parti private lo stesso trattamento riservato alle banche: laddove l'ipoteca legale venga iscritta, essa deve considerarsi elemento accessorio del contratto di compravendita, scontando un'imposta non superiore a quella che i mutuatari pagano alle banche per garantire il loro credito. E' dunque evidente che l'incremento della possibilità di concedere dilazioni di pagamento favorirebbe il mercato immobiliare e la ripresa economica italiana da anni in crisi e totalmente ferma.

Emirati Arabi Uniti: obiettivo EXPO 2020

ALESSIO FRANCH

Ordine di Trento e Rovereto

Dubai verso Expo 2020

Gli Emirati Arabi Uniti si sono aggiudicati l'organizzazione di Expo 2020; ad ospitare l'evento la città di Dubai, alla quale Milano ha ceduto il testimone. Il principio guida è stato definito e sintetizzato in "Connecting Minds – Creating the future", ovvero Unire le menti – creare il futuro, un tema molto importante per Dubai, centro di connessione fra oriente e occidente. Generare soluzioni sostenibili per problemi di portata globale richiede la collaborazione fra le culture di tutto il mondo. La mobilità delle persone, delle merci e delle idee, la sostenibilità di uno sviluppo economico che si focalizza su fonti di energia alternative, l'opportunità di sviluppare nuovi business e creare nuovi posti di lavoro sono tutti aspetti su cui Expo2020 vuole ragionare al fine di sintonizzare le differenze culturali e generazionali nel mondo.

Il "passaggio diretto" da Expo Milano 2015 a Dubai Expo 2020 può rappresentare per le imprese italiane un grande vantaggio competitivo nonché un ottimo strumento per partecipare ai numerosi progetti che la città emiratina vuole realizzare nel breve periodo al fine di prepararsi al meglio ad un evento di portata e notorietà mondiale. Ingenti saranno i fondi che verranno investiti nei prossimi anni nel comparto delle infrastrutture, dei trasporti, nel settore ospitalità, immobiliare e nel campo della produzione e distribuzione di energia. Il Dubai Expo 2020 si estenderà su una superficie di 438 ettari, vicino al nuovo Al Maktoum International Airport (l'aeroporto più grande del mondo) e al porto di Jebel Ali (la zona franca più grande del mondo).

Il sistema politico

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di monarchie assolute con a capo il Presidente, la più alta carica dello Stato. Nonostante le cariche di Presidente e Primo Ministro siano elettive, di fatto vengono tramandate per via ereditaria. La federazione è composta da sette emirati.

La Costituzione della federazione, sottoscritta nel 1971 dai vari Emiri, stabilisce la suddivisione del governo in tre organi e ne regola le funzioni. Il Consiglio Supremo Federale, composto dai ruler di ciascun emirato, ha potestà legislativa e nomina i membri del Governo e della Corte Suprema. Il Consiglio Federale Nazionale ha potere consultivo, propone emendamenti alle iniziative legislative emanate dal Consiglio Supremo, controlla l'operato dei ministri e redige il documento di programmazione finanziaria annuale. Il Consiglio dei Ministri è l'organo esecutivo della federazione. Ciascun emirato ha a sua volta un proprio governo locale¹.

La legislazione locale è influenzata da una tradizione di diritto civile di derivazione napoleonica ma è fortemente ispirata anche alla Shari'a, legge islamica, la quale è la fonte del diritto e nessuna legge può essere in contraddizione con i suoi principi.

Il sistema economico

Negli ultimi anni gli EAU hanno registrato una significativa crescita a livello di PIL grazie non solo ai proventi petroliferi, ma anche dall'espansione dell'economia non-oil. L'impegno emiratino verso una maggiore diversificazione economica offre molte opportunità, spaziando da quelle inerenti la qualità della vita, al risparmio energetico, al tessile, alla trasformazione alimentare, alle telecomunicazioni, al turismo fino alle grandi opere infrastrutturali².

Nonostante una presenza italiana già radicata, non manca spazio per un'ul-



teriore crescita nel Paese. SACE stima una crescita dell'export italiano negli EAU di almeno il 3% annuo, per arrivare al 2018 a un valore complessivo di beni esportati superiore ai 6 miliardi di euro.

I principali prodotti importati dall'Italia riguardano la gioielleria, macchinari, abbigliamento, metalli e lavorati in metallo, mezzi di trasporto ed interior-design. I principali prodotti esportati invece in Italia sono metalli e lavorati in metallo, minerali, derivati dalla raffinazione del petrolio e articoli in gomma e materie plastiche.

Va comunque evidenziato che la crisi del greggio ha forzato gli Emirati a tagliare le spese e ritardare numerosi progetti. L'impatto negativo ha colpito tutti i settori dell'emirato, ma resta più attenuato rispetto alle geografie dipendenti esclusivamente dagli idrocarburi, come Arabia Saudita, Bahrein e Qatar. I punti di forza³ per un'impresa italiana che vuole approcciarsi al mercato emiratino sono il patrimonio naturale e archeologico degli EAU, la sua posizione geografica e le condizioni climatiche favorevoli, la riconoscibilità del Made in Italy e la costante organizzazione di eventi internazionali in loco. Con riferimento invece ai punti di debolezza, possiamo citare la scarsa qualità dei trasporti, l'assenza di adeguata diffusione della lingua inglese e il rapporto qualità prezzo dei servizi non sempre rispondente alle richieste. Uno dei rischi e difficoltà potenziali possono essere i competitor che offrono pacchetti competitivi a livello qualità/prezzo con ottime strutture e attenzione alle peculiarità culturali degli emiratini.

Le procedure per il transito doganale dei beni risultano abbastanza semplici, in sintonia con le leggi regionali e internazionali. Per le importazioni di beni nel mercato locale è previsto il pagamento di dazi doganali che generalmente si attestano intorno al 5% del valore della fattura. Sono previste particolari eccezioni (con dazi doganali molto elevati) ad esempio per alcolici e tabacchi.

Il sistema fiscale

Negli Emirati non esiste un'unica normativa federale sulla tassazione, ma legislazioni approvate dai singoli Emirati che lo compongono. Di fatto però queste normative non vengono applicate; il territorio è stato invece sud-

SEGUE A PAGINA 18

¹ Fonte: Italian Industry & Commerce Office in the UAE

² Fonte: SACE, Ottobre 2015

³ Fonte: Antenna ENIT Dubai

Emirati Arabi Uniti: obiettivo EXPO 2020

SEGUE DA PAGINA 17

diviso in due tipologie di aree (ciascuna con proprie peculiarità): la cd. Mainland e le c.d. Free Zones.

Un sistema di tassazione diretta vige solo per le società operanti nel settore petrolifero, del gas, petrolchimico e bancario. Per tali settori sussiste una tassazione diretta che può incidere sull'utile dal 10% al 55% circa. Non è prevista nella sostanza tassazione sul reddito delle persone fisiche.

Ai fini IVA, l'introduzione di tale imposta è stata rinviata; a partire dal primo gennaio 2018 la percentuale IVA applicabile sarà pari al 5%.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese *white list* dal momento che vi è un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Va però ricordato che gli EAU sono soggetti alla disciplina cd. C.F.C. ex art. 167 del TUIR, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico, in base alla quale i redditi prodotti dalla società controllata estera (non residente UE o SEE) sono sottoposti a tassazione in Italia – per trasparenza in capo al controllante italiano, indipendentemente dalla effettiva percezione di tali redditi. E' facoltà della società presentare interpello per evitare l'applicazione di tale trattamento fiscale CFC.

Va infine menzionato che ad Abu Dhabi il 5 novembre 1997 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti hanno ratificato la convenzione contro le doppie imposizioni. Questa, in linea generale, rappresenta il principale strumento per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

La costituzione di una società negli EAU

La normativa emiratina sulla costituzione di attività straniera nel Paese prevede l'obbligo di avvalersi di un partner emiratino con la formula del 49-51% della proprietà in favore del partner locale. Allo stesso tempo sono state però implementate varie zone franche (cd. Free Zones) che consentono il 100% della proprietà al partner estero e numerose agevolazioni fiscali. Sono inoltre previste eccezioni per aziende professionali o artigiane. Non necessariamente la ripartizione percentuale delle quote fra i partner si traduce in una medesima ripartizione dei profitti.

I requisiti principali per costituire una società nella cd. Mainland sono il possesso di una trade license, lo sponsorship di un cittadino EAU con una quota di partecipazione non inferiore al 51% e, in determinati casi, lo sponsorship di un agente. I vantaggi di operare in una Mainland sono, a titolo esemplificativo, la libertà di commercio, la flessibilità di scegliere il luogo in cui stabilirsi e l'assenza di restrizioni in termini di visti, requisiti legali e assunzioni di personale.

A differenza del Mainland, le Free Zone sono aree circoscritte destinate solitamente a specifici settori e regolamentate da una propria specifica autorità. I principali vantaggi delle Free Zone sono, oltre alla possibilità di detenere il 100% della proprietà, l'esenzione dalla tassa sulle operazioni societarie per 15 anni, l'esenzione dai dazi doganali, procedure celeri di insediamento, il diritto al rimpatrio dei capitali e dei profitti fino al 100%. Va comunque evidenziato che un soggetto insediato in una Free Zone per poter vendere i propri prodotti nel resto degli Emirati necessita di un agente commerciale e di apposita ulteriore licenza.

Alcune delle principali strutture societarie utilizzate per insediarsi negli Emirati risultano essere le seguenti:

- General partnership o Limited partnership, simili alle nostre società di persone;
- Shareholding Company, simili alle SpA, solitamente creata per grandi progetti nel settore finanziario-assicurativo;
- Limited Liability Company, simili alla Srl, per le quali non vi è però alcun requisito patrimoniale minimo;
- Branch Office (ufficio di rappresentanza), che richiede la presenza di uno sponsor/service agent locale che gli consenta di avere le licenze necessarie per lavorare.

Per chi vuole condurre invece un'attività negli Emirati senza essere fisicamente presente, può valutare un Commercial Agency Agreement, con il pagamento di specifiche commissioni ad un agente emiratino.

La sicurezza sul lavoro

Con riferimento al mercato emiratino ci sono normative specifiche in tema

di ambiente e sicurezza sul lavoro che hanno un certo livello di complessità e prevedono pesanti sanzioni se non rispettate. In particolare l'impresa italiana operante a Dubai dovrà rispettare sia la normativa specifica sulla sicurezza e ambiente locale, sia quella italiana, onde evitare conseguenze anche di natura penale. Ne consegue, che già a livello preventivo, e quindi in fase di programmazione e strutturazione del business all'estero, bisogna conoscere in maniera adeguata tutti gli adempimenti da dover seguire.

La struttura normativa locale si divide essenzialmente su due livelli: quello federale, applicabile a tutti gli emirati, e quello locale per singolo emirato. Ci possono essere ulteriori regolamenti specifici stabiliti dalle autorità nelle c.d. Free Zones.

I principi sulla sicurezza e l'ambiente sono molto simili agli standard italiani ed europei. In tema di sicurezza sul lavoro, vi sono requisiti gestionali, ambientali e di formazione obbligatoria. Inoltre, ci sono delle figure non solo consultive ma anche operative che, talvolta come in Italia, devono essere nominate. Ricordiamo ad esempio il supervisor, il medico competente, il coordinatore per il reinserimento del personale vittima di incidente, il personale autorizzato ai lavori elettrici o il «Permit control manager» responsabile per i permessi di lavoro.

Conclusioni

Sono molti i fattori che fanno ritenere di estrema importanza la preventiva conoscenza della normativa federale/locale del mercato in cui si vuole andare ad operare al fine di evitare potenziali rischi e costi non programmati. Ne consegue che nel momento in cui un'azienda italiana vuole operare in mercati esteri, come quello emiratino, essa avrà la necessità di coinvolgere tutta una serie di attori competenti sull'internazionalizzazione. Per poter operare con successo negli Emirati, le imprese infatti devono essere sufficientemente attrezzate a competere in un contesto fortemente concorrenziale. L'offerta di un prodotto o servizio di qualità, capace di soddisfare gli elevati standard della domanda locale, non può prescindere dall'affiancamento ad una struttura adeguata su più fronti, a partire da quello legale e societario.

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: FILIPPO CARLIN (Rovigo)

Vice Direttore: SILVIA DECARLI (Trento-Rovereto)

Staff di Direzione: EZIO BUSATO (Padova), ADRIANO CANCELLARI (Vicenza), ALESSIO FRANCH (Trento-Rovereto), FLAVIA GELMINI (Trento-Rovereto)

Comitato di Redazione: ALESSANDRO BAMPO (BL) - LUCIANO SANTORO (BZ) - MANUELA PIERATTONI (GO) - GIANGIACOMO INDRI RASELLI (PD) - KETI CANDOTTI (PN) - IRENE BONONI (RO) - SILVIA DECARLI (TN) - ALBERTO DE LUCA (TV) - LAURA ILARIA NERI (TS) - ELISA NADALINI (UD) - STEFANO DANESIN (VE) - ANTONIO SACCARDO (VI) - CLAUDIO GIRARDI, GIORDANO FRANCHINI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: GIAMPAOLO CAPUZZO (RO) - GIORGIA CAVALLARI (VI) - STEFANO DANIELI (VR) - PAOLO LENARDA (VE) - MATTEO MANGANIELLO (VE) - CAMILLA MARCHI (TN) - MARCO ORLANDI (TV) - CHIARA PERUFFO (VI) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - LARA SETTANI (TN) - GIANCARLO TOMASIN (VE) - DIEGO UBER (TN) - LISA VALENTINI (TN)

INSERTO A CURA DI STEFANO BIANCHI (VI), FRANCESCO BALLARIN (TV)

Redazione segreteria@commercialistideltriveneto.org

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Vicenza)

Stampa: CHINCHIO, Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, 35030 Rubano (PD)

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 18 marzo 2017 - Tiratura 12.500 copie.

Seguici anche su:

facebook



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

TEMPO LIBERO E VITA DEGLI ORDINI

Giornate sulla Neve 2017
IX Trofeo Nazionale
XXXVII Trofeo TrivenetoGIAMPAOLO CAPUZZO
Ordine di Rovigo

È IL 3 FEBBRAIO 2017, sono le 9.00 e siamo in cabinovia diretti all'Alpe di Siusi o Seiser Alm per i cittadini italiani di lingua tedesca, come ama chiamare gli altoatesini il collega e amico Pierluigi Carollo. Secondo le previsioni dei giorni antecedenti man mano che saliamo dovremmo vedere tutto imbiancato e invece no. C'è sì qualche fiocco di neve ma le nubi basse (sono nubi o è nebbia?) non ci fanno vedere lo spettacolo che tutti ci aspettavamo. Dal più vasto altipiano d'Europa, quello da cui dovremmo ammirare alcune delle montagne più belle delle Dolomiti: il Catinaccio, il Sassolungo e il Sassopiatto, il Sella, la Marmolada... non sono visibili nemmeno i Denti di Terrarossa dello Sciliar che sono lì a due passi!

Alle 10 è prevista la gara di fondo. La pista di neve artificiale è visibile tra i prati ma il clima non è quello giusto, quello che ti aspettavi! Non c'è il sole e non c'è nemmeno quella bella nevicata che invita a stare con il naso all'insù. Proviamo a metterci gli sci ai piedi ma la scarsa visibilità non consente di apprezzare i dolci pendii delle piste innestate. Che delusione!

Preferisco partire dalle delusioni che, attenzione, non sono negatività. La montagna ha il pregio di trasformare in positivo anche le delusioni momenta-

nee. Non si vede il paesaggio? Beh, pazienza, vorrà dire che staremo qui dentro a sorseggiare un grappino e faremo *quattro ciacole*. Dopo un paio d'ore di sciate incerte, visto che ora la neve scende più fitta, decidiamo di fare una sosta per qualcosa di caldo. Adesso comprendo meglio perché, per le ore 18.00, prima di cena, è previsto, per la prima volta tra gli eventi delle Giornate sulla Neve, il <percorso sensoriale di degustazione del vino>. Gli organizzatori sono stati previdenti: in montagna è bello stare all'aperto ma può essere piacevolissimo anche gustare qualcosina al chiuso.

Naturalmente, con quel tempo, anche la partecipazione alle gare e i risultati ne hanno risentito. Nessuno si aspettava un clima così ostile. Tutti però ci aspettavamo quello che effettivamente abbiamo trovato nel Romantick Hotel Turm dove, attornati da opere degne di un museo, abbiamo apprezzato vere prelibatezze preparate dallo chef e padrone di casa Stefan Pramstrahler. I momenti più simpatici sono stati l'assaggio di formaggi e dolci nella cantina dell'hotel e il cocktail dispensato la sera del sabato dopo le premiazioni. E' stata stappata una enorme bottiglia (12 litri!) di spumante che il simpatico ed estroverso maitre ha versato riempiendo tutti i calici per un brindisi davvero festoso che ha anticipato una raffinatissima cena. Quanto ai risultati, nella gara di sci nordico, Francesco Valentini ha fermato il tempo migliore di 04:04.89 mentre nell'unica categoria femminile ha prevalso



la forte Paola Borghi di Busto Arsizio che ha diviso la posta con la concittadina Nora Cattaneo. Nello slalom gigante, il tempo più veloce di 00.43.11 è stato di Gian Luigi Romanin di Udine. Tra le colleghe, invece, va evidenziata la performance di Carlotta Cabiati di Trieste con il tempo di 00.45.12. A Carlotta, presente alla premiazione che quest'anno si è tenuta presso la sede dei Vigili del Fuoco di Fiè allo Sciliar, sono debitoro di una particolare menzione in quanto si era distinta anche l'anno scorso a Moso ma il suo risultato non era stato evidenziato come avrebbe meritato. Nella classifica generale degli ordini partecipanti, va evidenziato che, dopo tanti anni di massiccia partecipazione, quest'anno vi è stata l'assenza del forte e simpatico gruppo bolognese di colleghi sciatori. L'anno scorso l'Ordine di Bologna aveva conquistato il secondo posto, dietro a Busto Arsizio. Quest'an-

no, invece, è stata Bolzano a piazzarsi al secondo posto. Pur giocando in casa, non è riuscita a sconfiggere l'agguerrito team di Busto Arsizio il quale, con 686 punti, si è aggiudicato anche quest'anno, per la quarta volta, il primo posto tra i 13 Ordini presenti. Bolzano si è aggiudicata il Trofeo Triveneto che lo scorso anno era toccato all'Ordine di Treviso. Questi, in sintesi i risultati sportivi delle Giornate sulla Neve n. 37. Visitate tuttavia il magnifico sito commercialistideltriveneto.org e date uno sguardo alla nutrita "Gallery" per godervi tutta la manifestazione che anche quest'anno è stata magistralmente guidata dalla dolce presidente Michela Colin. Con Michela, che lascia il comando dell'Associazione delle Tre Venezie in quanto oggi è anche presidente dell'Ordine di Pordenone, brindiamo anche noi, per un arrivederci al prossimo anno.

L'UGDCEC riparte con Trento

CAMILLA MARCHI *
Ordine di Trento e Rovereto

SU INVITO DI AMICI ed ex compagni di università, alcuni giovani commercialisti attivi sul territorio della provincia di Trento hanno partecipato ai Consigli Direttivi della vicina sede di Bolzano, sede, quest'ultima, che vanta rinomata tradizione e seguito anche tra i professionisti che hanno ormai superato da qualche primavera il limite di età per essere considerati "giovani". Così, incuriositi e motivati dalla voglia di mettersi in gioco, dopo solo un paio di mesi, questi stessi giovani professionisti, hanno deciso di prendere in mano il destino della "loro" sezione di Trento.

A dirla tutta, la sezione esisteva già da molti anni, qualcuno aveva adempiuto regolarmente alle formalità amministrative e burocratiche, ma mancava l'unitarietà di un gruppo con la voglia di mettersi in gioco e di dare "carattere" alla sezione di Trento, al fine di ottenere riconoscimento anche nel territorio del Triveneto e a livello nazionale.

L'allora Presidente in carica si era occupato delle formalità necessarie per fare in modo che potessero insinuarsi i nuovi rappresentanti e in data 24 giugno 2016 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell'Unione

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto in carica per il triennio 2016-2018.

L'assemblea ha nominato Sonia Rossi Presidente dell'Unione, Camilla Marchi Vicepresidente, Martina Tomio Segretaria e Tesoriere, Lisa Valentini Responsabile Commissione Studi, Alessio Franch, Mirko Micheletti e Patrizia Refatti Consiglieri.

Il primo passo è stato fatto, subito devono essere affrontate nuove prove e scommesse, con la timidezza tipica dei "nuovi", ma con la volontà di fare bene e di riuscire ad essere rappresentanti di tutti i commercialisti under 43 della provincia di Trento.

Ad inizio ottobre, il Convegno Nazionale dell'Ungdcec ad Arezzo, è stata un'ottima occasione per presentarsi agli altri direttivi, per conoscere i colleghi unionisti del resto d'Italia e per recepire qualche suggerimento in modo da avviare al meglio anche l'iniziativa provinciale.

Nel mese di novembre, durante un evento accreditato per commercialisti dal titolo "Lo studio digitale: evoluzione e futuro dello studio professionale" organizzato da UnoFormat, l'Unione di Trento ha avuto a disposizione un momento introduttivo per presentarsi e per distribuire il materiale informativo tra i partecipanti, in modo da avviare il processo di diffusione e conoscenza dell'Unione tra gli altri colleghi professio-

nisti.

Il 16 dicembre, il primo evento interamente organizzato dal nuovo organo Direttivo dell'Unione Giovani, ha riunito circa una cinquantina di professionisti nella Sala Don Guetti di Trento, messa a disposizione da Cassa Centrale Banca, per discutere ed approfondire la conoscenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Commercialisti; l'occasione è stata gradita anche per scambiarsi gli auguri di Natale.

Più di recente, il 21 gennaio, Trento ha ospitato la riunione di Coordinamento del Triveneto cui hanno partecipato i rappresentanti degli Organi Direttivi della zona; la giornata è stata allietata dal buon cibo tirolese offerto dai numerosi ristoranti della città e ben apprezzato da tutti i colleghi unionisti.

E questo è solo l'inizio...il gruppo è affiatato ed eterogeneo, le idee sono tante, ora non resta che augurare al nuovo direttivo buon lavoro e un grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza, invitando tutti i giovani professionisti della provincia a mettersi in contatto con loro, a farsi parte attiva dell'Unione e a partecipare alle loro iniziative, al fine di conoscersi e scambiarsi opinioni sulla professione e, perché no, sulla vita di tutti i giorni.

*Direttivo UGDCEC Trento e Rovereto

NORME E TRIBUTI

Detassazione premi di risultato e welfare aziendale

L'analisi del commercialista sul costo del lavoro

La visione e la lettura che il commercialista deve dare nell'interpretare gli accadimenti aziendali delle imprese, impongono interventi sempre più aziendalistici, oltre che fiscali, per attuare piani di analisi e di riorganizzazione non sempre patrimonio della cultura della nostra professione.

Occorre andare oltre la mera ricerca del risultato economico, perseguendo di certo un'ottimizzazione del costo del lavoro, considerando però tutta l'organizzazione e il ruolo sociale dell'impresa per aumentare il benessere interno e il grado di soddisfazione, per una maggiore efficienza e di conseguenza una migliore redditività.

Una base per un approccio aziendalistico nell'analisi delle nostre attività, può trovare spunto nelle recenti disposizioni emanate nella legge di Bilancio per il 2017, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei premi di produttività, reintrodotti dalla legge di Stabilità 2016, quale misura strutturale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, finalizzato a ridurre l'onere fiscale e contributivo.

La nuova disciplina, oltre all'allargamento della platea dei beneficiari, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento, in sostituzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sulla corresponsione di premi di risultato, entro il limite di 3.000,00 euro lordi annui, o 4.000,00 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.

In tema di welfare aziendale, le agevolazioni si applicano anche nel caso di erogazione dei benefits sulla base di previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi interconfederali o di contratti collettivi territoriali. Appare evidente l'intenzione del legislatore di potenziare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi territoriali, attraverso i quali sarà possibile disporre l'esclusione, dalla base imponibile ai fini IRPEF, dell'uso delle opere e servizi forniti direttamente dal datore di lavoro, ed utilizzabili dalla generalità dei lavoratori dipendenti per specifiche finalità di educazione, ricreazione ed assistenza.

Per effetto dell'armonizzazione fiscale e contributiva, dell'estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori così come la possibilità su richiesta dei lavoratori stessi di ricevere i premi sotto forma di premi detassati, le novità, applicate in un programma aziendale, consentono una riduzione del costo del lavoro, in uno sviluppo competitivo nella gestione delle risorse interne.

Quadro normativo

L'applicabilità di un regime agevolato a determinate voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi della produttività, è stata introdotta in via sperimentale nel 2008, prorogata di anno in anno, con disposizioni temporanee dal 2009 al 2014, sospesa nel 2015, per mancanza di fondi, e reintrodotta e messa a regime dal 2016.

Dal 2016 è diventata strutturale del sistema, introducendo innovazioni e chiarimenti ufficiali per l'applicazione delle agevolazioni in un quadro normativo, di seguito precisato:

- Art. 1, commi 182 - 190, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - legge di stabilità 2016;
- Art. 51, D. Lgs n. 81 del 15 giugno 2015;
- Art. 14 del D. Lgs. N. 151 del 14 settembre 2015;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 - G.U. n. 112 del 14 maggio 2016;

STEFANO DANIELI*

Ordine di Verona

- Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 Agenzia delle Entrate;

- Art. 51, comma 2 e 3, DPR n. 917/1986 TUIR;

- Art. 1, commi 160 - 162, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 legge di Bilancio 2017.

L'articolo 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali e per lo sviluppo del welfare aziendale.

In particolare, i commi da 182 a 189 della legge di Stabilità hanno reintrodotta, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato,

delineata sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti, ma con importanti elementi di novità, tra cui l'estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori e la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.

Il comma 190, a complemento di tali previsioni, interviene in materia di benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali, e, inoltre, consentendo di corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione, rendendo più agevole la fruizione. Le nuove misure attribuiscono rilevanza alla contrattazione aziendale o territoriale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le cui previsioni assumono un ruolo centrale nella applicazione dei benefici.

Il decreto ministeriale del 25 marzo 2016 art. 2 comma 2, ha disciplinato quelli che sono i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, ai quali legare la corresponsione dei premi di risultato di ammontare variabile, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 Agenzia delle Entrate.

La Legge di stabilità 2016 è intervenuta sulla disciplina della formazione del reddito di lavoro dipendente al fine di promuovere lo sviluppo del welfare aziendale, ridefinendo l'ambito applicativo dell'art. 51 commi 2 e 3 del TUIR, individuando gli elementi che, in tutto o in parte, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività, integrando il comma 184 bis e rinnovando ulteriormente l'art. 51 del TUIR.

I premi di risultato non usufruiscono di sgravi contributivi, così com'è stato per quanto previsto all'articolo 1, comma 67, legge 247/2007, mentre lo sviluppo del welfare aziendale ne consente un risparmio per l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente.

Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili

Ambito soggettivo - comma 186, art. 1, L. 208.

L'applicazione dell'agevolazione è riservata al settore privato, sono escluse dal beneficio le amministrazioni



pubbliche (circolare 59/2008 par. 15), mentre rientrano i dipendenti degli enti pubblici economici.

Destinatari dei benefici sono i titolari di reddito di lavoro dipendente conseguito (non anche quelli a esso assimilati, art. 50 comma 1 lettera c-bis TUIR) per un importo non superiore, nell'anno precedente a quello in cui sono erogate le somme agevolate, per il 2016 a 50.000,00 euro e dal 1 gennaio 2017 a 80.000,00 euro. Va considerato il reddito di lavoro dipendente, anche se derivante da più rapporti, soggetto a tassazione ordinaria (art. 49 del TUIR), esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata. Rientra nella soglia reddituale la quota maturanda di TFR liquidata mensilmente su richiesta del lavoratore (art. 1 comma 26 della L. 190/2014). Nel computo rientrano anche le stesse somme assoggettate a imposta sostitutiva, a meno che gli emolumenti non siano stati sostituiti con prestazioni di welfare aziendale escluse ai sensi dell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo del TUIR.

Il regime agevolato è applicabile anche se nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente ed anche se il limite di 50.000 euro o 80.000 euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, è irrilevante il superamento della soglia reddituale dei limiti, sopra precisati, nell'anno in cui sono erogati i premi agevolativi o gli utili.

Ambito oggettivo - comma 182, art. 1, L. 208. La norma esclude dal beneficio la retribuzione di produttività, definita nel d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, confinando gli effetti esclusivamente ai "premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia

SEGUE A PAGINA 21

* Consigliere ODCEC di Verona - Coordinatore commissione Commercialista del Lavoro - Componente commissione formazione

Detassazione premi di risultato e welfare aziendale

SEGUE DA PAGINA 20

legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili”.

Si deve tenere conto della strutturazione dei premi, ossia le condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione della somma stanziata, e l'incrementabilità degli obiettivi in un congruo arco temporale definito.

I criteri strutturali e incrementali, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale, la variabilità delle somme, devono essere riportati nella contrattazione aziendale o territoriale, come previsto dall'articolo 51 del D. Lgs 15 giugno 2015 n. 81, e che i benefici sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (IPL) competente. Tale adempimento, finalizzato al monitoraggio delle prassi attuate dalle aziende e alla verifica dell'osservanza delle norme, deve essere assolto telematicamente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, mediante l'apposita procedura on line, unitamente alla dichiarazione di conformità, messa a disposizione sul sito www.lavoro.gov.it.

Nelle imprese in cui è presente il sindacato, i premi detassabili devono trovare la loro fonte in accordi aziendali sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, operanti in azienda, RSA o RSU.

Per le imprese, prive di rappresentanza sindacale al loro interno, possono sottoscrivere accordi aziendali direttamente con i lavoratori, con l'intervento di una o più sigle sindacali rappresentative, o, nel caso di contratto territoriale sottoscritto tra le associazioni di categoria aziendali e i sindacati, recependo lo stesso accordo quadro territoriale sottoscritto nei due livelli di contrattazione, così come previsto dal Testo unico sulla rappresentanza.

Sono esclusi dall'agevolazione gli accordi individuali sottoscritti tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3 dell'AE del 2011.

Una novità introdotta dalla legge di stabilità è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le "somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa" (comma 182), ossia "utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile (art. 3 del D.M.). La partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Premi di risultato

Dal 1 gennaio 2017, la legge di Bilancio ha previsto che l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, operi entro il limite d'importo complessivo di 3.000 euro lordi annui. L'importo massimo può arrivare fino a 4.000 euro, in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Fino al 31 dicembre 2016, il limite d'importo massimo erogabile nell'anno era di 2.000 euro lordi annui e di 2.500 nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. L'importo non è superabile in presenza di più rapporti di lavoro.

Ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva, tale limite deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, in quanto gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente. Il limite di 3.000 euro o 4.000 euro, deve pertanto intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie; eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, deve realizzarsi attraverso un piano che preveda la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori

finalizzati al miglioramento all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire. E' quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno da parte loro, che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. I gruppi di lavoro, non devono essere di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Rispetto al passato, dobbiamo costatare una limitazione, seppur il legislatore richiedesse, analogamente, un collegamento del premio a indicatori di tipo quantitativo, riferiti alla realizzazione di determinati obiettivi, ma, in generale, a emolumenti erogati come controprestazione dell'attività lavorativa svolta a fronte di efficienza e flessibilità aziendale, con la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva straordinari, maggiorazioni, indennità di turno, premi produzione, una tantum, indipendentemente dalla verifica del raggiungimento dei risultati.

Ora, la detassazione degli emolumenti è riservata ai premi di risultato in senso proprio, con criteri di misurazione degli incrementi o in risparmio di fattori produttivi, di ammontare variabile e il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro d'indicatori numerici o di altri generi appositamente individuati, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo, portando al contribuente benefici in termini di maggiori detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente, poiché spettanti in misura decrescente rispetto al reddito complessivo. Effetti positivi anche riguardo al bonus Irpef di 80 euro (art. 13, comma 1-bis, TUIR), spettante fino alla soglia di 26mila euro; le somme però rientrano in gioco, a favore del lavoratore, se il "diritto al bonus venisse meno, non per carenza del requisito reddituale, ma per assenza d'imposta da versare" (circolare 9/E del 14/5/2014, par. 3.1).

C'è da ricordare, comunque, che la sostitutiva potrebbe essere sfavorevole al dipendente, perché toglie la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili, utilizzabili solo in sede di tassazione ordinaria. Per questo, è contemplata la possibilità di rinunciare alla sua applicazione (circolare 49/E del 2008, par 1.5; circolare n. 11/E del 2013, par. 4).

Da evidenziare, infine, che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva sono rilevanti ai fini della determinazione dell'ISEE e dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Welfare aziendale

La legge di Stabilità 2016 e la legge di Bilancio 2017, sono intervenute anche in materia di welfare aziendale, ridefinendo la normativa riguardante le prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti, in natura o sotto forma di rimborso spese, e ampliando le ipotesi di esclusione da reddito di lavoro dipendente.

Il welfare aziendale costituisce un insieme di benefit e prestazioni, finalizzato a superare la componente meramente monetaria della retribuzione al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa.

Consente di introdurre un sistema di servizi a sostegno del collaboratore, con vantaggi fiscali per l'azienda e il lavoratore dipendente.

L'articolo 1, comma 190 della legge di Stabilità 2016, ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, introducendo diverse misure volte ad incentivare il welfare aziendale, o il *flexible benefit*, con l'idea che le prestazioni e servizi erogati dalle aziende, al posto o ad integrazione dei premi di produttività, grazie alla defiscalizzazione di tasse e contributi, possano far risparmiare sul costo del lavoro, andando incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione, godendo di prestazioni dal valore superio-

re ad un premio monetario.

Nell'ambito di un accordo aziendale sarà il lavoratore stesso (comma 184) a scegliere se scambiare il premio retribuito (comma 182), in tutto o in parte, con prestazioni di welfare integrativo, mettendo a disposizione un paniere di utilità da scegliere, rispondenti alle proprie necessità.

Dall'analisi sarà evidente quanto l'incentivazione del personale mediante un piano di welfare aziendale che prevede l'erogazione di benefit non economici, ma sotto forma di beni e servizi, sia più desiderabile della normale politica incentivante in denaro, tanto per l'azienda quanto per il dipendente, in quanto, grazie alle agevolazioni fiscali previste, garantisce ai lavoratori un valore superiore a un aumento retributivo aziendale, a parità di costo per l'azienda.

E' indispensabile creare una linea di demarcazione per distinguere ciò che è welfare da ciò che in realtà si caratterizza come una sorta di servizio ad personam, come i fringe benefits.

Beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione (art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR)

La disposizione prevista nella legge di Stabilità 2016 al comma 190, ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, riesaminando l'articolo 51, del TUIR, modificando le lettere f) e f-bis) del comma 2, introducendo la lettera f-ter) e il comma 3-bis, mediante l'attribuzione di titoli di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, detti "voucher".

Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare. La regola "un voucher, una prestazione" prevede, però, una deroga: il titolo può essere cumulativo e rappresentare più beni e servizi d'importo complessivo non superiore a 258,23 euro.

Le lettere f) e f-bis) individuano le erogazioni connotate dalle particolari finalità (art. 100, comma 1, TUIR) di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, mentre la nuova lettera f-ter) ne subordina l'offerta dei benefit, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti (gruppo omogeneo) e ai familiari, non quindi al singolo lavoratore. Le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 51 "Determinazione del reddito di lavoro dipendente":

- ... *omissis* ...;

- "f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"

- "f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"

Sono totalmente deducibili (art. 95 TUIR), per i datori di lavoro, i costi relativi ai benefit frutto di contrattazione, opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Immutato, invece, il trattamento delle erogazioni disposte volontariamente dal datore di lavoro, che restano deducibili nel limite del cinque per mille (art. 100 TUIR). Le opere e i servizi sono utilizzabili dai dipendenti e dai loro familiari, anche se non fiscalmente a carico. Sono escluse dall'agevolazione le somme di denaro corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate, per le stesse finalità.

La riformulazione della lettera f-bis) (somme, presta-

Detassazione premi di risultato e welfare aziendale

SEGUE DA PAGINA 21

zioni e servizi di educazione e istruzione, per la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e per borse di studio) apre la porta ad altre ipotesi di prestazioni agevolate e la circolare, di riflesso, completa il dettaglio dei benefit esentasse, per i quali sono confermati i chiarimenti forniti con la circolare 238/2000. Possono rientrarvi gli aiuti forniti dal datore di lavoro in relazione ai servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti, le scuole materne, le spese per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, incentivi economici agli studenti più meritevoli, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche, visite d'istruzione, servizi di baby-sitting, corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza.

La lettera f-ter, di nuova introduzione, prevede la detassazione delle prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di rimborso spese. Si considerano non autosufficienti coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (ad esempio, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, lavarsi, vestirsi) o che necessitano di sorveglianza continuativa; la condizione deve risultare da certificazione medica. Per familiari "anziani", invece, si intendono coloro che hanno compiuto i 75 anni.

- "f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;"

Chiarito, inoltre, con il debutto del comma 3 bis dell'articolo 51 del TUIR, che i titoli di legittimazioni (cartacei o elettronici) erogati come benefit, anche se connotati da un valore nominale, non sono rappresentativi di somme in denaro. La norma specifica (articolo 6, Dm 25 marzo 2016) li definisce "voucher" e stabilisce che a ogni documento corrisponde un solo bene, prestazione, opera o servizio di valore pari a quello indicato nel documento stesso.

- "3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale."

Di conseguenza, il titolo non può essere a parziale copertura della spesa o integrato e non può rappresentare più prestazioni. Inoltre, deve essere intestato all'effettivo fruitore sia nel caso si tratti del dipendente che di un suo familiare. Questo mezzo agevola l'uso di strutture terze, attraverso, ad esempio, convenzioni e abbonamenti: fondamentale è che il dipendente rimanga semplice destinatario del beneficio ed estraneo, quindi, al rapporto economico instaurato tra il suo datore di lavoro e l'ente erogatore della prestazione.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all'effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio.

Non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili. Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente.

Modificando le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, la nuova legge di Bilancio 2017, ha apportato una serie di cambiamenti, intervenendo sul comma 184, estendendo ai *fringe benefit* la possibilità di essere fruiti in alternativa al premio di risultato in denaro, anche se tale previsione richiede un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per definire gli importi oggetto di scambio.

Viene inoltre inserito il comma 184 bis che prevede, nell'ipotesi di fruizione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassabili, la non concorrenza alla formazione del red-

dito di lavoro dipendente, né il relativo assoggettamento all'imposta sostitutiva per:

"a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto 252/2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51 comma 2 lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite."

La legge di Bilancio 2017 interviene anche sull'art. 51 del TUIR, integrando il comma 2, con la nuova lettera f)-quater, ampliando ulteriormente la fattispecie di fringe benefit previsti:

- f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Riguardo al trattamento fiscale di favore, l'Agenzia delle Entrate, precisa che i benefit corrisposti al posto delle retribuzioni premiali sono detassati a condizione che:

- gli importi costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di stabilità per il 2016);

- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir. In deroga al principio in base al quale i voucher "devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale" (articolo 6, comma 1, del Decreto), il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto, prevede che "i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro". Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un

solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio - ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel "carrello della spesa", per un valore non eccedente 258,23 euro.

Con circolare n. 59/E del 2008 sono state ricondotte nell'ambito di applicazione di tale ultima norma le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (ad es. buoni carburante) di importo non superiore al citato limite. La determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti ai fini della verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d'imposta - sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie - superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare la base imponibile sia previdenziale che fiscale.

Anche il pacco natalizio concesso dalle aziende ai propri dipendenti, rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, dell'art. 51 TUIR. Nessuna confusione tra voucher e buoni pasto, in quanto questi ultimi rappresentano una prestazione sostitutiva del servizio mensa (le norme di riferimento sono quelle indicate nel D.P.R. 207/2010, art. 285, comma 4, lettera a). La circolare conferma che l'importo del buono eccedente i 5,29 euro (ovvero 7 euro, in caso di ticket elettronici) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (risoluzione 26/2010). Entrambi i titoli non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. Tuttavia, a differenza del voucher, il buono pasto può essere integrato dal dipendente. L'emissione del buono pasto è riservata esclusivamente dalle società aventi i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207.

Un'evoluzione importante al processo del welfare aziendale, in un contesto di competitività e di innovazione, potrebbe essere rappresentato dalla necessità per le piccole e medie aziende di far fronte alle difficoltà di offrire servizi di welfare, di creare una aggregazione tra imprese di un territorio, che ha come finalità di fare rete, in un network in grado di offrire la stessa gamma di servizi a un numero maggiore di dipendenti. Il welfare aziendale rappresenterà un percorso obbligato a cui la prossima riforma del lavoro, darà ancora maggior risalto, favorendo la contrattazione aziendale di secondo livello quale forma di sviluppo nelle politiche strategiche aziendali del post-crisi.

| | CASH | FONDO PENSIONE | PIANO SANITARIO | COPERTURA VITA (1) | ASILO NIDO (2) |
|---|--------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Beneficio lordo per il lavoratore | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Contributi previdenziali a carico azienda | +300 | +100 | +100 | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Accantonamento TFR | +74 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Costo del lavoro | 1.374 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| Risparmio fiscale per l'azienda (IRES 27,5%, IRAP 3,9%) | 378 | 323 | 323 | 314 | 314 |
| Onere effettivo per l'azienda | 996 | 851 | 851 | 686 | 686 |
| Contributi previdenziali a carico del lavoratore | -100 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Onere fiscale per il lavoratore (aliquota marginale 40%) | -360 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Beneficio netto per il lavoratore | 540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi

Ospitiamo in questo numero de La Bocha del Leon due lettere, una di una collaboratrice di studio, l'altra di un collega, profondamente diverse tra loro ma, allo stesso tempo, profondamente simili nel senso di evidenziare il disagio di una categoria, quasi la rabbia di chi ogni giorno si trova a confrontarsi contro un sistema che ti ingabbia, ti riduce gli spazi e ti comprime.

E le colpe non sono sempre da dare agli altri, le colpe sono anche nostre.

Avete revocato lo sciopero? Vuol dire che non avete voce...

Egr. Sig. Direttore, dopo la proclamazione dello sciopero della vostra categoria, ho pensato che veramente questa volta i commercialisti cominciassero a fare sul serio per far sentire la loro voce, anche se probabilmente nemmeno chi lo aveva proclamato questo sciopero era convinto di ottenere qualche risultato.

In effetti sono bastati due contentini per ritornare a come si era prima, curvi sulle scrivanie e pedalare per rispettare le scadenze che comunque arrivano a tamburo battente.

Sono dipendente di uno studio professionale in Regione Lombardia e leggo sistematicamente da internet il vostro giornale. Non le nascondo che sono molto ma molto preoccupata della situazione, anche perché il mio titolare, al quale non mancano tanti anni per andare in pensione pur essendo ancora abbastanza giovane e con ancora qualche anno davanti di possibile attività, sta seriamente meditando di chiudere bottega e mandare tutto al diavolo.

Oltre alla sottoscritta, anche tutte le mie colleghe sono molto preoccupate, e siamo una decina, in quanto alcune di loro hanno il marito disoccupato o con un'occupazione saltuaria. Rischiamo di trovarci tutte a casa da un giorno all'altro.

In quanto a voi, avete accettato supinamente la scadenza di fine febbraio per l'invio della dichiarazione IVA; avete accettato supinamente l'invio dei dati IVA alla fine di ogni trimestre; avete accettato supinamente di essere responsabili anche delle imposte, oltre che delle sanzioni, in caso di errore nella compilazione dei modd. 730; avete accettato supinamente l'invio dello spesometro dapprima trimestrale, ora semestrale e poi, boh, vedremo; in questi giorni avete accettato supinamente il ripristino dell'invio dei modelli intra dopo che gli stessi erano stati soppressi poco prima; non state facendo nulla relativamente agli adempimenti antiriciclaggio che in quanto ad attività stanno massacrando, anche sotto il profilo dei costi, gli studi

professionali; c'è la concreta possibilità che la normativa antiriciclaggio venga estesa anche alla consulenza del lavoro e alla gestione delle dichiarazioni fiscali; è stata introdotta la beffa della rottamazione dei ruoli esattoriali con pagamento del 70% del debito nominale in pochi mesi (è di tutta evidenza che chi ha scritto il provvedimento vive in un'altra dimensione e, forte del fatto che crisi o non crisi a lui/lei comunque lo stipendio mensilmente arriva, si dimostra completamente all'oscuro della realtà di tutti i giorni ignorando, o peggio ancora facendo finta di ignorare che un tale adempimento in così poco tempo è del tutto improponibile) e questo senza che la vostra voce si facesse sentire in maniera autorevole, nonostante ci troveremo obbligati ad un lavoro supplementare inutile e probabilmente svolto gratis; ogni adempimento che si espleta per conto del cliente deve essere preventivamente autorizzato; meglio non parlare dell'introduzione del regime contabile per cassa.

Debbo continuare? E tutto ciò in cambio della soppressione di due o tre formalità che in confronto a quanto detto sopra sono quisquiglie. Parlo anche con altri vostri colleghi e tutti sostengono che la burocrazia è uno tra i maggiori costi per uno studio, oltre che la maggior causa di sanzioni, sempre e comunque a vostro/nostro carico. Una collega mi disse alcuni giorni fa che in alcuni paesi europei esiste l'invio della dichiarazione IVA trimestrale, e non solamente delle liquidazioni, e cita l'esempio della Germania.

Ma in Germania, chiedo io, vi sono una burocrazia e una legislazione così nevrotiche e scriteriate come da noi? Non credo proprio.

E voi, invece di restituire tutti insieme (magari anche con i consulenti del lavoro visto che anche loro fanno il vostro lavoro) alle varie Agenzie delle Entrate tutte le vostre password per gli invii telematici e di rinunciare d'un botto a tutti gli incarichi di rappresentanza dei clienti in qualsiasi sede (commissioni tributarie, verifiche fiscali in corso e

quant'altro), avete revocato lo sciopero. Complimenti, non c'è che dire!! Ad majora.


Impiegata quasi disperata
Lombardia

Capro espiatorio delle distorsioni del sistema?

Caro direttore, nella mia quotidianità, sento continue lamentele da parte di colleghi sfiancati dai sempre maggiori adempimenti che sovraccaricano clienti e, di conseguenza, noi professionisti. Adempimenti che non riusciamo a capire noi (si pensi, ad esempio, alle nuove dichiarazioni IVA trimestrali), figuriamoci i nostri clienti! Adempimenti che è difficile riuscire a spiegare e a riaddebitare, e che stanno progressivamente monopolizzando il lavoro degli studi professionali.

Capisco e condivido le rimostranze, laddove ci si lamenta che il legislatore sta lentamente trasformando la nostra categoria in una sorta di surrogato dell'Agenzia delle Entrate, a tal punto da arrivare a dar credito anche a buffonate come quella dell'"escapologo fiscale"... Ma non credo che sia questo il nostro vero problema.

Noi stiamo progressivamente perdendo la nostra identità, dimenticandoci quale sia la nostra vera missione e la nostra reale professionalità! Noi siamo commercialisti, non contabili! Noi siamo esperti di diritto, economia e finanza, non meri ragionieri che registrano fatture e liquidano l'IVA! Noi non siamo degli elaboratori contabili, ma dobbiamo porci come consulenti che tutelano i diritti dei nostri clienti, consiglia-



do loro le corrette strategie fiscali, nel rispetto delle norme.

Non solo. Noi siamo anche un ordine a cui, almeno in origine, è stato demandato il compito di dialogare con le istituzioni, al fine di guidare il legislatore stesso nella corretta applicazione delle norme.

Noi siamo garanti del rispetto delle leggi, senza per questo essere il capro espiatorio delle imperfezioni e delle distorsioni del sistema.

Per questo, auspico che il nuovo Consiglio sia in grado di offrire nuovamente dignità alla nostra categoria, tutelando al contempo, il nostro lavoro. Riuscendo cioè:

(i) a garantire e rafforzare le esclusive proprie dei dottori commercialisti, che progressivamente ci vengono tolte; questo, non perché abbiamo bisogno che sia la norma a riconoscere la nostra professionalità, ma perché ci venga data la giusta collocazione e riconosciuto un preciso ruolo nel contesto economico e sociale;

(ii) dare il giusto peso alla nostra attività in termini di responsabilità: si pensi, ad esempio, come spesso l'attività di organo di controllo determina delle responsabilità civili e penali inadeguate e decisamente sproporzionate rispetto al ruolo ricoperto;

(iii) far riconoscere una tutela del professionista anche da un punto di vista economico; sempre più spesso, la norma obbliga il professionista a farsi carico di responsabilità sconfinite, lasciando al libero mercato la determinazione del prezzo della propria attività (delirante, in tal senso, quanto accade per i revisori legali che, se da un lato vedono minata la loro indipendenza a fronte di compensi troppo bassi, dall'altro non possono fare riferimento ad alcuna tariffa per la determinazione del compenso stesso);

(iv) far ascoltare la nostra voce, che rispecchia e rappresenta in modo chiaro le volontà dei contribuenti che, sempre più spesso, sono vessati da norme, imposte, burocrazia e balzelli di ogni genere e che sempre più spesso, scelgono l'estero per avviare nuove attività.

Se non capiamo questo, e non facciamo qualcosa per migliorare la situazione, alla nostra categoria rimane poco da vivere; perché il futuro, non può essere l'implementazione di enormi centri elaborazione dati, ne può essere lo svilimento della nostra attività a meri contabili.

Ringrazio e saluto.

SOLO DUECENTOTTANTA PRETI

ERO STATO ATTIRATO da quel Giacomo Miani, che un elegante e severo proclama della Repubblica di Venezia aveva incaricato, nel 1787, di incassare le decime dovute dal clero. Miani, un vecchio nonno del nostro Massimo? Un illustre antenato del nostro nuovo Presidente nazionale?

Non mi sono lasciato sfuggire la coincidenza, ho preparato un articolo sul non facile rapporto fra la Serenissima Repubblica e lo Stato Pontificio e l'ho mandato a Luca per il nostro giornale. Poi sono andato in Friuli e, a Cividale, la domenica successiva, mi sono imbattuto in un documento bellissimo.

Non è colpa mia se in "Conseglio di dieci" anche la delibera del 26 maggio 1755 ha riguardato i preti. Vedi anche tu: è qui allegata.

È solo un foglio, uscito dalla tipografia degli eredi Pinelli, "stampatori ducali", con un bel leone con il libro aperto: Venezia è in pace, ma è un periodo di grave difficoltà, soprattutto nei rapporti con lo Stato della Chiesa.

Nel 1751 Maria Teresa d'Austria aveva convinto Papa Benedetto XIV a sopprimere il patriarcato di Aquileia, territorio della Serenissima, per portare, di fatto, la sede del Patriarcato a Gorizia, territorio austriaco.

È uno smacco, una grave perdita per la Repubblica, che cerca di reagire, anche riducendo la presenza dei preti: contro il "pregiudizio gravissimo" e nel "vero interesse del Principato che derivavano dal numero troppo eccedente de' Chierici della Dominante" Venezia limita "il loro numero in duecento ottanta".

Solo duecento ottanta, ribadisce, con scarso successo, anche la delibera del 6 marzo 1752. I preti cercano di aggirare la norma e il "Conseglio di dieci" il 26 maggio 1755 perde la pazienza e rincarà la dose:

"Ma rilevandosi adesso che in delusione di questa Statutaria Legge siasi osato da alcuno dei Parochi d'introdurre nelle Chiese con Abito Chiericale alcuni col pretesto di tenerli in aspettativa" il Consiglio dei Dieci, "tollerar non dovendosi una delusione offensiva della Legge", dichiara che "in avvenire non vi sia alcuno dei Parochi che ardisca né nel predetto, né in alcun altro escogitabile modo violare la predetta legge" e ribadisce, inoltre, l'obbligo di rispettare il "Libro dei Chierici esistente al Tribunal de' Capi".

Niente trucchi, niente preti in aspettativa, solo 280, e iscritti all'Albo.

Il proclama deve essere "affisso nelle Sacrestie di cadauna Parochia" e "i Parochi" devono "comparire nel termine di giorni otto al Tribunale de Capi con Fede giurata di averlo intieramente eseguito". La delibera del 26 maggio 1755 è appesa alla parete del mio studio e, se vuoi, puoi venire a trovarmi: ti accoglierò con gioia.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia



1755. 26. Maggio.

IN CONSEGlio DI DIECI.



Le conseguenze di detrimento alla dovuta Santità del carattere, e di pregiudizio gravissimo alli riguardi, & al vero interesse del Principato, che derivavano dal numero troppo eccedente de' Chierici della Dominante, hanno chiamata la maturità del Conseglio di Dieci a fissarne col Decreto 22. Dicembre 1751. il loro numero in duecento ottanta, ripartendoli con l'altro 6. Marzo seguente con proporzione alli Titoli delle Chiese, & al numero della Popolazione delle rispettive Parochie, aggiungendo tutte quelle restrizioni, e divieti, che valessero ad assicurare l'esecuzione immancabile del suo Sovrano Comando. Ma rilevandoli adesso, che in delusione di questa Statutaria Legge siasi osato da alcuno de' Parochi d'introdurre nelle Chiese con l'Abito Chiericale alcuni col pretesto di tenerli in aspettativa, e tollerar non dovendosi una delusione offensiva di una Legge stabilita per riguardi così importanti, e di Religione, e di Stato.

Si dichiara, che in avvenire non vi sia alcuno de' Parochi, che ardisca né nel predetto, né in alcun altro escogitabile modo violare la predetta Legge 22. Dicembre 1751, e che immediate abbiano a far dimettere l'abito a qualunque arbitrariamente prete, non fosse descritto nel Libro de' Chierici esistente al Tribunal de' Capi, e ciò sotto quelle severe pene, che pateranno a questo Conseglio in caso d'insubordinazione.

E per assicurare maggiormente l'esecuzione di una Legge, che si vuole inviolabilmente adempita, sia ricercato Monsignor Patriarca a non admettere all'Efame alcun Chierico per ordinarli a titolo di serviti di Chiesa senza la Fede che egli sia descritto nel predetto Libro, da essere sottoscritta dal Segretario di questo Conseglio a ciò destinato.

E perchè da alcuno non si possa allegare ignoranza di questa risoluta volontà del Conseglio di Dieci, doverà il presente essere stampato, pubblicato, & affisso nelle Sacrestie di cadauna Parochia; Incaricandosi in oltre tutti li Parochi dopo ricevuto il presente Decreto, di dover comparire nel termine di giorni otto al Tribunale de Capi con Fede giurata di averlo intieramente eseguito.

Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali.



distribuito da Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.





LYBERA Cloud

Il tuo studio in Cloud, sempre accessibile, ovunque tu sia

-  **SEMPLICE**
Sei subito operativo, grazie agli **standard di interfaccia intuitivi** e con il modello ministeriale a video
-  **MODULARE**
Riduci i costi, attivando **solo i moduli gestionali di cui hai bisogno**
-  **SCALABILE**
Puoi attivare moduli e dimensionare la tua infrastruttura **man mano che le tue esigenze crescono nel tempo**
-  **COMPLETO**
Hai sempre a disposizione **tutti gli strumenti di lavoro** per gestire il tuo studio, compresi i tools ministeriali e MS-Office
-  **SICURO**
Grazie ai **sistemi automatici di backup** e ai più elevati standard di sicurezza informatica e ambientale
-  **SEMPRE AGGIORNATO**
Grazie agli **aggiornamenti automatici**, ti liberi di attività operative ed hai più tempo da dedicare ai tuoi clienti

www.software.ilssole24ore.com/commercialisti

Per maggiori informazioni
contatta il tuo Agente di zona

- Giovanni Noventa**
Padova, Rovigo, Venezia
Cell. 335/6311360
giovanni.noventa@ilssole24ore.com
- Enzo Scotti**
Treviso, Venezia
Cell. 337/520347
enzo.scotti@ilssole24ore.com
- Marco Gei**
Treviso, Vicenza, Pordenone, Belluno
Cell. 339/5242699
marco.gei@ilssole24ore.com
- Luca Manente**
Udine, Trieste, Gorizia
Cell. 331/6327795
luca.manente@ilssole24ore.com
- Marco Manente**
Vicenza
Cell. 393/8121614
marco.manente@ilssole24ore.com
- Stefano Mancin**
Verona, Mantova
Cell. 338/2858715
stefano.mancin@ilssole24ore.com
- Diego Tommasi**
Verona
Cell. 380/7977808
diego.tommasi@ilssole24ore.com
- Umberto Vesentini**
Trento, Bolzano
Cell. 328/7217927
umberto.vesentini@ilssole24ore.com